

2025
*Anno Internazionale
delle Cooperative*

New York:
*Due Cooperative
bresciane all'ONU*

Occupazione:
*L'andamento
nella cooperazione*

SERVIZIO DI CONSULENZA IN CASO DI SINISTRI POTENZIALMENTE CRITICI PER VALUTAZIONE, APERTURA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO SUBITO

**TEAM DI
CONSULENTI ESPERTI**

**ASSISTENZA
LEGALE**

**ASSISTENZA
PERITALE**

**ASSISTENZA
ASSICURATIVA**

**ASSISTENZA
SICUREZZA SUL
LAVORO**



Chiedi il nostro supporto

**CONTATTACI
IL PRIMA POSSIBILE!**

 **030 3776972**

Hai subito un danno importante o critico per la tua azienda e per la tua famiglia?

Vuoi verificare se le tue coperture assicurative sono idonee alle tue esigenze?

Vuoi verificare preventivamente la sicurezza dei tuoi ambienti lavorativi?

Non ti senti tutelato nei tuoi interessi per il danno subito?



consulenza@trriageassicurativo.it

SOMMARIO

n.2
luglio
2025

- 4 LE PAROLE DI...**
- 10 LE ATTIVITÀ**
- 20 LE PROSPETTIVE**
- 26 LE STORIE**
- 30 LA TELA COOPERATIVA**

INSERTO TECNICO

- I Legale**
- III Fiscale**
- VIII Lavoro**
- XVI Organizzazione aziendale**
- XX Formazione**
- XXII Energia**
- XXV Una domanda a...**

AI LETTORI

Con questo numero "Confcooperative Brescia Notizie" cambia veste: un progetto grafico più contemporaneo che sottolinea il valore di un Notiziario che, superando la logica dei social che comunicano, vuole continuare a informare offrendo approfondimenti tecnici di altissimo livello, relazionando di avvenimenti che segnano la strada di Confcooperative e delle cooperative aderenti e proponendo nuovi percorsi alzando lo sguardo oltre i nostri confini.

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Via XX Settembre, 72 - 25121 Brescia
Tel. 030.37421 - Fax. 030.47013
brescia@confcooperative.it
brescia@pec.confcooperative.it
www.brescia.confcooperative.it

Seguici su 

Siamo orgogliosi del lavoro di squadra che ha portato a questo risultato (non sarà l'unico!) che ha visto una sinergia positiva tra la Redazione (Silvia Saiani, Maurizio Magnavini, Gianfausto Zanon, Gianangelo Monchieri, Massimo Olivari, Francesco Vassalli e Marcello Zane) e il gruppo delega "Comunicazione" nato dal Consiglio di Presidenza con il coinvolgimento di membri del Consiglio Provinciale e altri operatori disponibili (Marco Vinetti, Maurizio Doria, Laura Rocco, Rosangela Donzelli, Tommaso Pucci, Marcello Zane e Silvia Saiani), un approccio a 360° in un clima di confronto costruttivo che sicuramente apre le strade verso altre positive novità.

Ai lettori e agli inserzionisti un grazie per la fiducia e a tutti noi buon lavoro!

Confcooperative Brescia Notizie
anno 16 - n.2 Registrazione Tribunale
di Brescia n.45/2009

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via XX Settembre, 72 - 25121 Brescia

EDITORE:
Assocoop Società Cooperativa

DIRETTORE RESPONSABILE:
Silvia Saiani

IN REDAZIONE:
Maurizio Magnavini, Gianangelo
Monchieri, Massimo Olivari, Francesco
Vassalli, Marcello Zane,
Gianfausto Zanon

HANNO COLLABORATO:
Anna Manca, Marco Vinetti, Roberto
Salvo, Aurora Maria Romerio,
Manuele Zanardi

PROGETTO GRAFICO:
Sara Fornari - Graphic Designer presso
CIS - Consorzio Intercooperativo Servizi

STAMPA:
Liberedizioni - Gavardo - BS

FOTOGRAFIE:
Archivio di Confcooperative Brescia

FOTO COPERTINE 2025:
"I borghi" - in questo numero
"il golfo di Salò" di Gianangelo Monchieri





LE PAROLE DI...

Promuovere la crescita del modello cooperativo

Il 2025 proclamato dall'ONU "anno internazionale delle cooperative"

Il 2025 è stato proclamato Anno Internazionale delle Cooperative dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: un riconoscimento prestigioso a distanza di poco tempo, giacché anche nel 2012 l'ONU si pronunciò in questa direzione.

Un segnale evidente di attenzione per un modello di società e di economia decisamente non ortodosso, almeno secondo il mainstreaming di impresa che le principali scuole di economia propongono agli studenti, a cominciare dal territorio italiano,

che, salvo rari casi, dedicano un focus al modello di impresa cooperativa, sfiorandola giusto in qualche esame di diritto commerciale.

Eppure l'attenzione verso il mondo della cooperazione è evidentemente in crescita e si giustifica con il riconoscimento dell'impatto concreto che il movimento cooperativo ha laddove opera. È proprio l'Onu a sottolineare, infatti, il ruolo cruciale che le cooperative svolgono nello sviluppo sostenibile, tant'è vero che il tema che accompa-



gna la dedica dell'anno è stato *"Le cooperative costruiscono un mondo migliore"* con l'intento esplicito di sensibilizzare l'opinione pubblica sul modello cooperativo e promuovere la sua crescita e il suo impatto positivo sulla società.

Le cooperative vengono dunque considerate modelli economici sostenibili, considerandone innanzi tutto l'impatto sociale, economico e ambientale, duraturo nel tempo, verso le comunità in cui operano.

Cominciamo dunque a dare il giusto risalto al tema della durvolezza nel tempo, la corretta declinazione francese della sostenibilità, così lontano dalla cultura odierna del "tutto e subito", propria di un modello di economia puramente estrattiva di cui conosciamo le pesanti conseguenze sociali, politiche, ambientali. Forse è proprio da qui che scaturisce l'attenzione al movimento cooperativo da parte di chi ha una visione complessiva del mondo a partire dalle diseguaglianze crescenti, delle emergenze climatiche, dai fenomeni migratori, dalle guerre, dalle lotte per le risorse energetiche, dallo sfruttamento di persone e risorse naturali senza limiti... e, come tale, è responsabile di interventi riparatori che possono ricucire fratture, accorciare distanze, ridare equilibrio tra Creature e Creato come Papa Francesco auspicava nel grido accorato delle sue encicliche ed esortazioni.

È da questo "non c'è più tempo", di francescana memoria, dun-

que, che come cooperazione occorre alzare la testa, rafforzare la nostra consapevolezza, e continuare con ancora maggiore determinazione a far ciò che abbiamo sempre fatto: organizzare risposte a bisogni crescenti e mutevoli secondo i principi della mutualità e dell'intergenerazionalità, fattori distintivi delle nostre cooperative che producono economia reale, imprese fatte di persone, di comunità, di territori, centrate sul bene comune, non certamente sulla massimizzazione dei profitti o su una finanza sempre più prevalente.

Parole scolpite sulle pietre della nostra storia e confermate dai Padri e dalle Madri Costituenti di ogni orientamento politico che seppero portare a sintesi, con l'Art.45 della nostra bellissima Carta Costituzionale, il riconoscimento che ora ritroviamo nella decisione dell'ONU: la funzione sociale legata alla funzione economica di impresa. Siamo stati protagonisti della responsabilità sociale di impresa e di sostenibilità decisamente ante litteram.

Credo che la sfida quotidiana sia proprio questa: avvertire con totale consapevolezza tutta la responsabilità che abbiamo nel proseguire, attualizzandola, quella funzione come abbiamo fatto sino ad oggi.

Perché se nel dopoguerra, esattamente 80 anni fa, riacquisendo piena dignità e attività dopo il ventennio fascista, abbiamo accompagnato attraverso la mutualità la ricostruzione dell'Italia nelle varie fasi della sua

"Come cooperazione occorre alzare la testa, rafforzare la nostra consapevolezza, e continuare con ancora maggiore determinazione a far ciò che abbiamo sempre fatto."

crescita: con il settore primario dell'agricoltura e della pesca, producendo lavoro e case, facendo accedere ai beni di consumo fasce intere di popolazione; non di meno lo abbiamo proseguito coerentemente al riconoscimento costituzionale, con la cooperazione sociale e sanitaria e con le cooperative che si occupano di cultura turismo e sport, con le banche di credito cooperativo, e proseguiamo il nostro cammino contrastando il dissesto idrogeologico e la desertificazione delle aree interne con le cooperative di comunità, che a volte rimangono gli ultimi presidi dei piccoli centri abitati delle nostre montagne. Abbiamo accolto la sfida delle comunità energetiche attraverso la forma cooperativa, nonostante già nei primi anni del '900 abbiamo dato vita alle coope-

rativa che sulle Alpi si occupavano di energia rinnovabile!

Insomma proseguiamo con ostinazione a proporre un modello di società senza scarti di persone, di materia e di territori, perché la non coesione è un costo di cui prima o poi arriva il conto e la valorizzazione delle differenze è sempre ricchezza, soprattutto attraverso il lavoro buono e dignitoso. Per questo auspichiamo che tutto ciò si recepisca presto e bene nell'Action Plan italiano sull'economia sociale in via di definizione, in cui la cooperazione tutta, per le diverse mutualità espresse, ha necessariamente un ruolo da protagonista per le motivazioni sopra esplicitate di valenza costituzionale.

Se davvero così finisse... sarebbe un buon 2025, anno delle cooperative che costruiscono un mondo migliore... sarebbe un tassello in più nell'organizzare speranza... in questi giorni di guerra e di follia mondiale in cui ne abbiamo davvero bisogno!

di **ANNA MANCA**
Vice Presidente Confcooperative



CONFCOOPERATIVE

VIVI ALPE DEL GARDA: esplora, scopri e assapora.



Caseificio | Spaccio prodotti tipici | Agriturismo

Käserei | Verkauf von typischen Produkten | Agrotourismus mit Restaurant

Dairy | Shop local products | Agritourism

Via Provinciale, 1 - 25010 Tremosine sul Garda (Bs)
Tel. +39 0365 953050 - info@alpedelgarda.it - www.alpedelgarda.it



Dalla nostra terra, dalla nostra passione.

La forza della cooperazione, il destino della libertà

80 anni di Confcooperative: la voce della libertà

L'80° anniversario di Confcooperative celebra un percorso di grande impatto sociale ed economico, con oltre 6 milioni di posti di lavoro creati in 80 anni. Fondata nel 1919 e rifondata nel 1945 dopo il fascismo, l'associazione ha rappresentato un pilastro della ricostruzione democratica italiana, portando avanti valori di democrazia economica, partecipazione e solidarietà. Una celebrazione, che si è tenuta a Roma sabato 3 maggio, che parla anche bresciano.

L'avv. Ludovico Montini, fratello maggiore di Giovanni Battista Montini - San Paolo VI - non solo è tra i costituenti, ma è nominato vice Presidente. Silenziosa testimonianza di un impegno civile fatto di valori e concretezza imparati e agiti sul territorio bresciano e poi allargati all'Italia e all'Europa.

La cooperazione, come sottolineato dal presidente Maurizio Gardini, offre un modello di impresa che si distingue per la sua funzione sociale, tutelando consumatori, promuovendo mutualità e collaborazione tra soci.

La Costituzione italiana, con l'articolo 45, riconosce ufficialmente questa funzione, conferendo dignità costituzionale a un modello economico alternativo a quello privato e pubblico. La storia di Confcooperative si intreccia con quella della Repubblica, testimoniando come i valori di solidarietà e mutualismo si traducano in istituzioni concrete, capaci di rispondere alle sfide del presente. Nel corso degli anni, l'associazione ha trasformato questi principi in realtà, contribuendo allo sviluppo del Paese.

Oggi rappresenta il 4% del PIL, dimostrando che efficienza e finalità sociali possono coesistere. Le cooperative operano nel welfare, offrendo servizi a 7 milioni di italiani, nel settore agroalimentare, garantendo il 25% del cibo Made in Italy, nel credito, con le Banche di Credito Cooperativo che assicurano l'accesso ai servizi finanziari anche nelle aree più periferiche, e nel lavoro, creando occupazione stabile e promuovendo forme di autoimprenditorialità come i *workers buy out*.

Inoltre, realizzano alloggi per circa un milione di famiglie e contribuiscono alla rigenerazione delle aree interne e delle zone urbane degradate. Le cooperative di comunità rappresentano una delle frontiere più avanzate del neo mutualismo, contribuendo alla rinascita delle aree a rischio spopolamento e alla riqualificazione urbana. Confcooperative non è solo un capitolo della storia economica

italiana, ma un elemento fondamentale dell'identità democratica del Paese. La sua esperienza dimostra che gli ideali di solidarietà e mutualismo si traducono in istituzioni concrete, capaci di rispondere alle sfide più complesse del nostro tempo, rafforzando la coesione sociale e il ruolo dell'impresa come strumento di progresso condiviso.

80 ANNI

La voce della libertà

La storia passa anche da Brescia

23 aprile 1945

COSTITUZIONE A ROMA DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVA ITALIANA

L'avv. Ludovico Montini, fratello maggiore di Giovanni Battista Montini – San Paolo VI – non solo è tra costituenti, ma è nominato Vicepresidente.

Silenziosa testimonianza di un impegno civile fatto di valori e concretezza imparati e agiti sul territorio bresciano e poi allargati all'Italia e all'Europa.



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Confcooperative Brescia

Via XX Settembre 72 - Brescia

Tel. 030.37421 - brescia@confcooperative.it

www.brescia.confcooperative.it





La cooperazione nel mondo

Gli organismi di rappresentanza internazionali ed europei

di **FRANCESCO VASSALLI**

Circa 1 miliardo di persone per 3 milioni di cooperative. Due dati che descrivono la diffusione del modello cooperativo nel mondo. Si può aggiungere che, di queste, 250.000 sono cooperative europee ma anche che circa il 12% della popolazione mondiale fa parte di una cooperativa, cioè 280 milioni di persone in tutto il mondo. Sono dati che raccontano molto in termini di diffusione e presenza ma anche di capacità, competenze e offerta e che, a livello mondiale, vengono accolte dall'«ICA - l'*International Cooperative Alliance*» che, dal 1985, unisce, rappresenta e serve le cooperative in tutto il mondo. Si tratta di una delle organizzazioni non governative più antiche e più grandi con circa 1 miliardo di soci in tutto il mondo, un forum globale in termini di conoscenza, competenze e azioni coordinate per le più di 306 organizzazioni che accoglie da



105 diversi paesi e che operano in tanti e diversi settori – economia, agricoltura (il settore più florido), servizi bancari, beni di consumo, pesca, edilizia, assicurazioni, industria e servizi.

In Europa il riferimento è «*Cooperatives Europe (CE)*» ovvero l'ufficio regionale europeo dell'ICA che dal 2006, con sede a Bruxelles, rappresenta le cooperative in Europa e dal 2023 conta 84 organizzazioni provenienti da 33 paesi con circa

163 milioni di singoli cooperatori associati proprietari di 250.000 imprese cooperative che offrono lavoro a 5,4 milioni di cittadini europei. Attraverso il presidio delle politiche e dei programmi europei, l'ufficio di Bruxelles intende accrescere la comunicazione e circolazione delle informazioni, collaborare attivamente con le istituzioni comunitarie e gli organismi europei di rappresentanza con l'obiettivo di accrescere la visibilità dell'esperienza cooperativa italiana in Europa e promuovere, al tempo stesso, una cultura europea diffusa nelle varie articolazioni del sistema associativo. A guidare la compagine europea per i prossimi quattro anni sarà Giuseppe Guerini: eletto a giugno 2025 dall'Assemblea Generale di *Cooperatives Europe* ad Antalya, in Turchia, è stato nominato da DGRV (Germania), Coop FR (Francia) e Febecoop (Belgio) a succedere Petar Stefanov di CCU Bulgaria, presidente dal 2024.



Guerini è stato anche riconfermato, a maggio 2025, Presidente al suo terzo mandato di CECOP – CICOPA, la confederazione europea con sede a Bruxelles delle cooperative che operano nei settori dell'industria, dei servizi e dell'economia

“Circa il 12% della popolazione mondiale fa parte di una cooperativa, cioè 280 milioni di persone in tutto il mondo.”

sociale. Guerini porta una lunga e ricca esperienza nel settore avendo ricoperto la carica di membro di lunga data del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) oltre che membro del Consiglio di Amministrazione di *Cooperatives Europe*, prima della sua recente elezione, e dell'ICA. «Stiamo affrontando profonde trasformazioni – ha affermato Guerini nella sua visione per *Cooperatives Europe* 2030 – in tutti i settori cooperativi. *Cooperatives Europe* deve essere presente e attiva nel plasmare questi cambiamenti, difendendo la democrazia economica, rafforzando il dialogo politico e facendo sentire la voce delle cooperative.

A lui gli auguri di Confcooperative Lombardia dal Presidente Massimo Minelli e dal Vicepresidente e Presidente di Confcooperative Brescia Marco Menni: «la sua guida assicura continuità, autorevolezza e capacità di dialogo in una fase strategica per il rafforzamento dell'economia sociale in Europa. A lui vanno le nostre più vive congratulazioni e l'augurio di buon lavoro per questo nuovo mandato».

Cooperative bresciane a New York

La Nuvola e L'Arcobaleno alla Conferenza ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e delle loro famiglie

di **FRANCESCO VASSALLI**

«Il messaggio è chiaro: le persone con disabilità affrontano una maggiore povertà, una maggiore disoccupazione, una maggiore insicurezza alimentare e sanitaria e un accesso più limitato all'istruzione, ai posti di lavoro e alle tecnologie digitali». Parole di Amina Mohammed, deputy secretary-general delle Nazioni Unite e presidente del United Nations Sustainable Development Group pronunciate durante la 18ª Conferenza ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e delle loro famiglie che si è tenuta dall'8 all'11 giugno 2025 al Palazzo di Vetro di New York. Un tema che riguarda le circa 1,3 milioni di persone con disabilità al mondo che, nonostante i progressi compiuti dalla CRPD – la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità firmata nel 2006 e ratificata in Italia nel 2009 –, continuano a trovare ostacoli nella vita quotidiana, a essere discriminate o escluse da dinamiche e processi corali e sociali. C'è chi, però, lavora ogni giorno

per invertire questa tendenza e che, proprio per gli sforzi e le energie spese, ha potuto portare alla conferenza anche diversi esempi di positività. Tra i circa trenta enti italiani invitati a partecipare al side event sul tema «Tempo ricreativo, tempo di vita» organizzato l'11 giugno dalla delegazione italiana nell'ambito della Conferenza, c'erano anche due cooperative partite da Brescia che citiamo in ordine alfabetico: Arcobaleno da Breno e La Nuvola da Orzinuovi.

A rappresentare la compagine bresciana de L'Arcobaleno, che da quasi 40 anni si occupa delle fragilità di minori, famiglie, disabili e anziani in gran parte della Valle Camonica, «Silvia Spadacini, Nicole Bonazzi e Laura Gianoncelli, tre donne con disabilità – spiega Arcobaleno in una nota – che, insieme alla coordinatrice Caterina Pellegrinelli, alla direttrice Elena Casadei, al presidente Fabio Andrea Conticelli e al consigliere Marco Spadaccini,

hanno portato la loro testimonianza e il contributo di un modello inclusivo e innovativo costruito sul campo». Questo invito, per la cooperativa, rappresenta ed è nei fatti un riconoscimento di rilievo internazionale che premia «l'impegno e la competenza con cui Arcobaleno – prosegue la nota – promuove da anni inclusione, cura e creatività. Dopo aver portato la propria esperienza sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) al

primo G7 dedicato alla disabilità che si è svolto ad Assisi nel 2024, la cooperativa è tornata protagonista su un palcoscenico globale, riaffermando la forza di un approccio partecipativo che riconosce alle persone con disabilità un ruolo attivo e centrale nei processi di cambiamento». Essere invitati «a un evento di tale portata – ha commentato il presidente, Fabio Conticelli – significa che il lavoro svolto ogni giorno, con passione e competen-



■ La delegazione della cooperativa "La Nuvola"



■ La delegazione della cooperativa "Arcobaleno"

za, nelle comunità, nei servizi e nei progetti educativi, ha una ricaduta che va ben oltre i confini locali. È un messaggio di speranza e determinazione, soprattutto per chi ogni giorno affronta sfide che possono e devono diventare opportunità». Il viaggio è stato anche «un'esperienza formativa e di crescita – concludono – per le partecipanti che hanno vissuto, in prima persona, l'incontro con delegazioni di tutto il mondo, portando la propria voce e quella di una cooperativa che fa dell'accessibilità una visione concreta di diritti e futuro».

La Nuvola, che dal 1991 opera in favore di disabili, minori e adolescenti o adulti, in condizioni di fragilità in prevalenza nel territorio dell'Ovest Bresciano al confine con le province di Bergamo e Cremona, in questa esperienza ha rinnovato il proprio impegno per costruire una società più equa in cui la diversità è risorsa e ogni persona può esprimere pienamente il proprio potenziale. Un invito a partecipare che la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha rivolto a La Nuvola e a Giovanni Battista Volpi, Presidente dell'Organizzazione di Volontariato Mafalda e socio de La Nuvola, durante l'inaugurazione del Centro Diurno Disabili di

Rudiano tornato a nuova vita solo dopo cinque mesi dall'incendio che l'aveva distrutto a dicembre 2024. Sul volo per New York «insieme a Volpi – spiega Rosangela Donzelli, Presidente della cooperativa – sono partite Maria Teresa Bettera, presidente della Fondazione Sagittaria Salute Mentale ONLUS, partner istituzionale di Cooperativa La Nuvola, Mariacristina Magoni, consigliera de La Nuvola e Sara Piovanelli socia della cooperativa». Una delegazione scelta e promossa perché «riflette – continua Donzelli – la pluralità e la ricchezza della cooperazione sociale, tenendone insieme le diverse anime: un insieme di esperienze, competenze e visioni accomunate da un approccio centrato sulla persona, capace di dare voce ai bisogni, ai diritti e alle aspirazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Un modo concreto di portare all'attenzione internazionale un modello inclusivo, costruito quotidianamente attraverso relazioni autentiche e progettualità condivisa». Durante la Conferenza, l'Organizzazione Mafalda è intervenuta sul tema della protezione giuridica e dell'attuazione della Legge «Dopo di Noi», mettendo in luce l'importanza di costruire percorsi di tutela e autonomia per le persone con disabilità grave e sottolineando il valore della progettazione condivisa e della collaborazione tra terzo settore, servizi sociali e famiglie.

Traguardi significativi e importanti che non è mai facile raggiungere. Traguardi che raccontano storie cooperative belle e intense, storie di persone e di idee, di impegno e dedizione. Storie che rendono onore alla cooperazione e a tutti i operatori del mondo. Complimenti e congratulazioni da Confcooperative Brescia!

“Tra i circa trenta enti italiani invitati a partecipare al side event sul tema «Tempo ricreativo, tempo di vita» organizzato l'11 giugno dalla delegazione italiana nell'ambito della Conferenza, c'erano anche due cooperative partite da Brescia.”

ASCOLTO ELABORAZIONE RISPOSTA

*Un esempio
del nostro lavoro?
Ce l'hai tra le mani*



CIS

Consorzio
Intercooperativo
Servizi in agricoltura

Tel. 030 964961 - interno 2

info@cisintercoop.eu

www.cisintercoop.eu

Seguici!



...una norma consente, ragio-
...ai concludere per l'alternatività
...procedura di licenziamento e quella di
...ammissioni per fatti concludenti, nel senso che il
datore può decidere se procedere con il licen-
ziamento seguendo, una volta accertato il de-
corso temporale previsto dal CCNL applicabile
al rapporto di lavoro, l'iter previsto dall'art. 7



La commissionaria agricola
bresciana dal 1970

PASSA A TROVARCI

Da oltre 50 anni coltiviamo
il tuo legame con la terra



Prodotti di
alta qualità



Affidabilità
garantita



Assistenza
personalizzata

I NOSTRI MARCHI



Blue Bird
Industries

Husqvarna

SCOPRI IL SETTORE
GIARDINAGGIO

Via Brescia, 126/B - 25018 Montichiari (BS)

Tel. 030 9981302 - email: info@comabcoop.it - www.comabcoop.it

INSERTO TECNICO

Anno 16 - n.2 - Luglio 2025

LEGALE

ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE E DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

di **AURORA MARIA ROMERIO**

L'istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotto dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), prevede una specifica procedura che il datore di lavoro è tenuto a seguire per il licenziamento del lavoratore, assente ingiustificato, senza dover pagare il contributo di ingresso (c.d. ticket) alla NASpl (trattamento di disoccupazione). L'articolo 19 del Collegato lavoro ha introdotto il comma 7bis all'art. 26 del Dlgs n. 151/2015, secondo il quale *"in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente*

articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

La novità consiste in un peculiare meccanismo di risoluzione automatica del rapporto di lavoro subordinato in caso di assenza ingiustificata del prestatore di lavoro. La ratio sottesa a tale intervento normativo è quella di semplificare la gestione delle cessazioni dei rapporti di lavoro nei casi in cui il comportamento concludente del lavoratore, assente per un determinato periodo senza giustificazioni, manifesti un'inequivocabile volontà risolutoria, evitando le complessità procedurali tipiche delle ordinarie ipotesi di estinzione del vincolo contrattuale e, soprattutto, la percezione della NASpl, che la legge riconosce nei casi di risoluzione involontaria del lavoratore.

La norma potrebbe essere di interesse per quelle imprese che si erano trovate a versare il contributo di ingresso alla NASpl al termine della procedura di licenziamento per giusta causa, in favore di un lavoratore che si era allontanato dall'azienda, senza aver formalizzato le proprie dimissioni.

Il tenore letterale della norma consente, ragionevolmente, di concludere per l'alternatività tra la procedura di licenziamento e quella di dimissioni per fatti concludenti, nel senso che il datore può decidere se procedere con il licenziamento seguendo, una volta accertato il decorso temporale previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, l'iter previsto dall'art. 7



della legge n. 300/1970 e dal contratto collettivo applicato (contestazione – giustificazioni – provvedimento di risoluzione del rapporto) pagando, oltre alle competenze di fine rapporto, il contributo di ingresso alla NASpl.

La formulazione della norma si presenta estremamente sintetica e ha ingenerato molteplici incertezze che hanno richiesto l'emanazione di successive note interpretative da parte dell'INL (nota n. 9740/202 e nota n. 579/2025), e del Ministero del lavoro, prima con la circolare n. 6/2025 e in un secondo momento con la nota n. 5257/2025.

Come funziona la nuova procedura?

In primo luogo, la sede territoriale dell'Ispettorato alla quale indirizzare la comunicazione dell'assenza ingiustificata è individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

La comunicazione va effettuata solo se il datore di lavoro intende applicare la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve verificare che l'assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni dall'inizio del periodo di assenza. Rispetto al periodo di assenza contrattuale, si ritiene che, in mancanza di precisazioni da parte del Ministero, sia quanto meno prudente a parere di chi scrive, non riferirsi a quello previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare (in genere 3 o 4 giorni di assenza) ma attenersi alla legge, attendendo il compimento dell'assenza di almeno 15 giorni.

La nota dell'Ispettorato non precisa se i giorni devono essere di calendario o di lavoro. E' prudentiale propendere per la seconda ipotesi in quanto in caso di part time verticale pochissimi giorni di assenza potrebbero far scattare la procedura (si pensi ad esempio al lavoratore che lavora un giorno alla settimana).

In merito al contratto collettivo che può definire il periodo di assenza, la legge è molto chiara: si tratta di quello collettivo nazionale.

La comunicazione all'Ispettorato (il modulo è reperibile in allegato alla nota dell'Ispettorato n. 579/2025) deve essere effettuata preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale di ciascuna sede o con altro mezzo che garantisca la prova della ricezione.

L'Ispettorato potrà contattare il lavoratore, ma anche altro personale dell'azienda per accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. I controlli dovranno essere avviati e conclusi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o dalla legge ed effettuata la comunicazione all'Ispettorato, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Non è quindi necessario attendere l'esito degli accertamenti, che peraltro non sono obbligatori.

Nel caso in cui: a) il lavoratore giustifichi, non tanto i motivi dell'assenza, ma l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza al datore di lavoro o comunque la circostanza di averli comunicati; b) l'Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto dalla norma. Va evidenziato che la comunicazione dell'Ispettorato avverrà soltanto per comunicare l'inefficacia della risoluzione al lavoratore e al datore di lavoro, ferme restando le eventuali conseguenze penali per false dichiarazioni, possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta. Nessuna comunicazione dell'Ispettorato è prevista in caso diverso.

La nota dell'Ispettorato precisa che nell'ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall'Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.

Cosa comportano le dimissioni per fatti concludenti? Il datore non pagherà più il ticket di



ingresso alla NASpl e potrà trattenere, all'atto della erogazione delle competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso. Il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato non potrà fruire del trattamento di NASpl, essendo, quest'ultimo destinato a chi ha perso involontariamente il lavoro.

A questo punto, ed in conclusione, non si può non appuntare l'attenzione sulle possibili conseguenze dell'eventuale disapplicazione o contestazione della procedura da parte del lavoratore, che in sostanza porterebbe all'annullamento delle dimissioni di fatto.

Conseguenze immediate potrebbero essere: la continuità del rapporto di lavoro (non più interrotto dal presunto comportamento concludente) o la richiesta di risarcimento per la Naspi non ottenuta.

Vale la pena di evidenziare che le conseguenze più onerose potrebbero essere subite dalle aziende soggette alla sola tutela indennitaria in caso di licenziamento, per le quali quest'ultimo, se giudicato illegittimo o sproporzionato, potrebbe avere effetti molto meno gravosi rispetto all'effetto dell'annullamento delle dimissioni.

FISCALE

CONTRIBUTO 2025-2026

Per le revisioni cooperative

Con Decreto del 12 febbraio 2025 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2025), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato le nuove misure del contributo di revisione dovuto per il biennio 2025-2026 dalle società cooperative, per lo svolgimento dell'attività di revisione posta dalla normativa vigente a loro carico.

L'entità del contributo è determinata, come di consueto, in funzione di specifici parametri dimensionali, con riferimento particolare al numero dei soci, al capitale sottoscritto ed all'ammontare del fatturato.

Il contributo determinato dal Ministero nella tabella presente nel corpo del Decreto deve essere incrementato del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale,

ai sensi dell'art. 15 della L. 59/92, mentre per le cooperative sociali (pure soggette a revisione annuale) la suddetta maggiorazione risulta ridotta al 30%. L'ammontare del contributo si presenta in incremento rispetto al biennio precedente, essendosi reso opportuno un aggiornamento in funzione dell'andamento dei tassi di inflazione registrati negli ultimi anni; va in tal senso considerato come, in precedenza, l'ultimo aumento stabilito dal Ministero sia avvenuto nel biennio 2011-2012, rispetto al biennio precedente. I contributi di pertinenza del Mimit sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24; i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza (tra cui Confcooperative), dovuti dalle cooperative ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

Nel seguito pubblichiamo uno stralcio del Decreto, il cui testo integrale può essere acquisito accedendo al seguente collegamento:

<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-12-febbraio-2025-enti-cooperativi-contributo-di-vigilanza-per-il-biennio-2025-2026>



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DECRETA

Articolo 1
(Contributo delle società cooperative)

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2025/2026, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce	Importi (in euro)	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a	330,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b	790,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c	1.560,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d	1.990,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e	2.740,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del codice civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; per le

cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma 1 è esclusivamente del 30%.

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle Regioni a statuto speciale.

Articolo 4 **(Calcolo del contributo)**

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenute al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2024 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.

Articolo 6 **(Contributi dovuti alle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo)**

1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (Associazioni nazionali di rappresentanza), dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad Associazioni nazionali di rappresentanza entro il termine per il versamento del contributo, di cui al successivo articolo 7, sono tenute a effettuare il versamento all'Associazione stessa. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

3. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che cessano di aderire alle Associazioni nazionali di rappresentanza entro il termine per il versamento del contributo, di cui al successivo articolo 7, devono effettuare il versamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

IL MINISTRO
Firmato digitalmente da: Adolfo Urso
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 12/02/2025 11:11:43



II NUOVO VERBALE DI REVISIONE PER LE COOPERATIVE

di **MAURIZIO MAGNAVINI**

Come noto, il sistema cooperativo è sottoposto a specifiche disposizioni che ne regolano l'attività di vigilanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 02.08.2002, n. 220. L'esercizio dell'attività di revisione è competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute e si concretizza attraverso una specifica attività ispettiva con cadenza annuale o biennale, a seconda della tipologia e delle dimensioni degli enti cooperativi.

Al Ministero incaricato compete anche l'approvazione dei modelli di verbale, da redigersi al termine delle operazioni di verifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 220/2002.

Con Decreto del 5 Marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il nuovo modello di verbale di revisione, che presenta alcune novità rilevanti rispetto al precedente, risalente al 2017.

Al di là di alcuni interventi di restyling di carattere generale, sono rilevabili alcune variazioni di rilievo, che tengono conto anche dell'evoluzione normativa e/o di prassi intervenuta nel recente periodo.

Va in primo luogo segnalata la sezione (nuovi punti n. 41 e 42) inerente la verifica del rispetto della corretta contabilizzazione ed evidenza nei documenti di bilancio dei ristorni mutualistici ai soci, secondo i nuovi principi dettati dall'OIC nell'ambito del documento redatto nel mese di giugno del 2022 portante "emendamenti ai principi contabili nazionali - specificità delle società cooperative".

Assoluta attenzione deve essere posta al nuovo punto n. 56, che richiede al revisore incaricato di assumere specifiche informazioni in ordine alle prescrizioni dettate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con particolare riferimento all'adozione, da parte degli organi sociali, delle procedure richieste, una volta verificata la presenza dei segnali di cui all'art. 3 del citato Codice, con riferimento quindi all'esistenza di debiti rilevanti verso lavoratori, fornitori, banche, creditori pubblici, ecc.. Nel caso fossero ravvisate criticità in tal senso, il revisore è chiamato ad effettuare le dovute comunicazioni, tramite la compilazione dell'apposita sezione posta nella parte finale del verbale, ai sensi dell'art. 316 del citato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Come evidenziato in termini chiari sul portale del Ministero, i nuovi modelli di verbale saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale. Tale concetto è stato recentemente rafforzato da un apposito comunicato inviato a tutti i revisori, invitati ad applicare le disposizioni e ad adottare la modulistica previgente, sino al completamento della digitalizzazione dei documenti.



DECORRENZA CERTA PER IL NUOVO FISCO DI ETS E IMPRESE SOCIALI

di **MANUELE ZANARDI**

Il decreto legge n° 84 del 17 giugno 2025, pubblicato nella G.U n. 138 del 17 giugno 2025, ha previsto, tra le varie misure, la data di entrata in vigore di buona parte delle disposizioni tributarie contenute nei decreti 112 e 117 del 2017, rispettivamente riferiti alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale e degli enti del terzo settore in generale.

La data di entrata in vigore è stata fissata a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2025 che, per le realtà con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, corrisponde al 1° gennaio 2026. L'intervento normativo era molto atteso, oltre che necessario, in particolare dopo l'invio, in data 7 marzo 2025, della *Comfort Letter* da parte della Commissione Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha sancito la compatibilità delle misure fiscali del Terzo settore con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Con specifico riferimento agli Enti del Terzo settore e quindi al Decreto 117 del 2017, le disposizioni che debutteranno con l'inizio del 2026 sono, per significatività, quelle relative alla disciplina delle imposte sui redditi e al requisito di non commercialità degli enti (art. 79), al regime forfettario per le attività commerciali degli ETS (art. 80) e al regime forfettario per

le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle Organizzazioni di volontariato (Odv) (art. 86).

Per quanto riguarda le imprese sociali e quindi con riferimento alle disposizioni fiscali contenute nel Decreto 112 del 2017, le misure che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026 attengono principalmente alle agevolazioni sul reddito imponibile (art. 18). Tali agevolazioni, contenute nei primi due commi del citato articolo 18, sono particolarmente rilevanti, in quanto prevedono la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva, delle somme destinate ad apposite riserve indivisibili e delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell'articolo 83 del TUIR. Meritevole di evidenza è anche il comma 7 che esclude le imprese sociali dalla normativa sulle società di comodo ed esonera i medesimi enti dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Non trovano spazio nel Decreto 84/2025 e quindi rimangono sospese in attesa di autorizzazione della Commissione europea, le disposizioni riguardanti i Titoli di solidarietà (art. 77 del D.lgs 117/2017), le misure fiscali di sostegno alla capitalizzazione delle imprese sociali (art. 18, commi 3-4-5 del D.lgs 112/2017) e l'art. 16 del D.lgs 112/2017 che disciplina il versamento del tre per cento degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. Tale scelta, risulta coerente con la *Comfort Letter* nella quale la Commissione ha indicato che su tali ultimi temi sarà necessario un supplemento di valutazione.



LAVORO

ELEVAZIONE INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE

Istruzioni INPS

La circolare Inps n. 95 del 26-5-2025 fornisce ampie istruzioni in merito all'elevazione dell'indennità di congedo parentale.

Il ritocco all'importo dell'indennità è stato operato delle leggi di bilancio del 2024 e del 2025

Questo l'indice della circolare che ripercorreremo riportandone ampi stralci in quanto ci sembra un testo lineare e chiaro.

Premessa

1. Platea dei destinatari
2. Elevazione dell'indennità dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell'indennità dal 30% all'80% per un ulteriore mese di congedo parentale
3. Decorrenza della nuova disposizione
4. Modalità di presentazione della domanda
5. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
6. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

6.1 Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

6.2 Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

7. Istruzioni fiscali
8. Istruzioni contabili

1. PLATEA DEI DESTINATARI

L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

Se un genitore è lavoratore dipendente e mentre l'altro genitore non lo è, l'indennità all'80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

2. ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ DAL 60% ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE PER L'ULTERIORE MESE DI CONGEDO PARENTALE DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024 ED ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ DAL 30% ALL'80% PER UN ULTERIORE MESE DI CONGEDO PARENTALE

Come chiarito fin da subito non sono stati aggiunti ulteriori mesi di congedo, ma è stata aumentata "soltanto" la misura dell'indennità. Con la nuova formulazione dell'articolo 34 comma 1 del Tu l'elevazione dell'indennità di congedo parentale all'80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale.

L'indennità maggiorata spetta per i mesi di congedo parentale fruiti entro i 6 anni di vita del minore.

L'elevazione dell'indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari. In tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

L'indennità aumentata interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

I 3 mesi indennizzabili all'80% possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno dei genitori. La fruizione "alternata" tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del TU, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11



mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore (articolo 32 del TU), di cui:

- *alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all'altro genitore;*
- *al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all'altro genitore;*
- *a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.*

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito indicato:

- **un mese** è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- **un ulteriore mese** è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- **un ulteriore mese** è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- **sei mesi** sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti **due mesi** non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

3. DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

L'aumento dell'indennità si applica ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1-1-2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di

maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

- al 31-12-2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
- al 31-12-2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025

Il termine del periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31-12-2023 e al 31-12-2024, non sono una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Itl e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

Pertanto:

1. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato **prima del 1° gennaio 2023**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **un mese** (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato **dal 1° gennaio 2023**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **un mese** a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;

2. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato **prima del 1° gennaio 2024**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **due mesi** (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha termina-



to il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a **un solo mese** indennizzato all'80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato **dal 1° gennaio 2024**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **due mesi** a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3. se il minore è nato o adottato, affidato/collocato **prima del 1° gennaio 2025**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **tre mesi** (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all'80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato **dal 1° gennaio 2025**, il diritto all'80% dell'indennità di congedo parentale spetta per massimo **tre mesi** a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

La circolare fa una precisazione forse poco considerata e cioè che l'elevazione dell'indennità all'80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l'articolo 34 del TU attribuisce a ogni genitore **come non trasferibili all'altro** e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Riportiamo di seguito gli esempi riportati nella circolare.

Esempio A)

- Figlio nato il 20 novembre 2024;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;
- il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all'80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l'indennità di congedo parentale dal 60% all'80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all'80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Esempio B)

- Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all'80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l'ulteriore mese di congedo indennizzabile all'80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;



- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell'anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro (primo periodo del comma 1 dell'art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all'altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

Esempio C)

- Figlio nato il 15 agosto 2024 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;

- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2024;

- il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2024 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2025, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2024 - 15 gennaio 2025).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, il padre ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzabili all'80% della retribuzione, come previsto dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, se fruiti entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio D)

- Figlio nato il 16 gennaio 2025;

- madre non lavoratrice;

- padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;

- il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l'elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2025;

- in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.

Alla madre spettano tre mesi indennizzabili all'80% della retribuzione (previsti dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) in quanto, pur non avendo terminato il congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2024, il figlio è nato nel 2025 e, pertanto, il diritto all'elevazione dell'indennità spetta in relazione al rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità.

Alla madre residuano, inoltre, altri due mesi di congedo parentale non indennizzabili oppure indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Esempio E)

- Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2025;

- padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;

- la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025;

- il padre non fruisce di congedo parentale;

- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.

Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, solo due mesi sono indennizzabili all'80% della retribuzione (dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026) in quanto ri-



entranti all'interno dei tre mesi non trasferibili previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (questo perché il primo di questi mesi è stato fruito come iscritta alla gestione separata). Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

Esempio F)

- Figlio nato il 20 dicembre 2024;
- madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2025;
- padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
- il padre non fruisce di congedo parentale;
- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.

Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, due mesi sono indennizzabili all'80% (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il minore è nato nell'anno 2024. Non spetta, invece, l'ulteriore mese indennizzato all'80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2025) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2025 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Pertanto, il mese dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026 è indennizzabile al 30%.

Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.

Esempio G)

- Figlio nato il 27 febbraio 2026;
- la madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 con diritto all'indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

- il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026, con diritto a tre mesi di congedo indennizzato all'80% (leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025).

I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

Si ricorda che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (cfr. l'art. 1 del decreto legislativo n. 151/2001).

Ne consegue una piena compatibilità tra l'elevazione dell'indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell'indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001.

Si ribadisce ancora che le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";



- tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI D'IMPRESA

I ristorni

La Gazzetta ufficiale n. 120 del 26-5-2025 ha pubblicato la Legge n. 76 del 15-5-2025 - Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Trattandosi di un disegno di legge la norma è vigente dal 10-6-2025.

Si tratta di una delle poche leggi che non deriva da una iniziativa parlamentare o governativa. Il questo caso si tratta di una iniziativa della Cisl. Ci limitiamo qui a esaminare l'articolo 5¹ relativo ad alcune norme che ampliano i vantaggi fiscali in caso di distribuzione degli utili ai lavoratori affrontando anche il tema dei ristorni.

Si prevede che, per il 2025², il tetto per la detassazione degli utili distribuiti ai lavoratori dipendenti sia aumentato da 3.000³ a 5.000 euro.

In questo caso il provvedimento è ben costruito in quanto è ancorato, seppure derogandolo, all'articolo 1 comma 182 della Legge 208/2015.

Il testo richiama anche esplicitamente l'applicazione delle disposizioni dei commi 183-189 della Legge di bilancio 2015).

Questa ulteriore facilitazione è però sottoposta alla condizione che la quota degli utili di impresa distribuita ai dipendenti non sia inferiore al 10% degli utili complessivi e che sia effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015.

La destinazione del 10% dell'utile non è una condizione banale.

Probabilmente la seconda condizione poteva anche essere implicita in quanto già la norma del 2015 prevede che i premi di risultato (e gli utili distribuiti) siano previsti da un contratto di secondo livello.

A questo proposito sarà da valutare se la formulazione della Legge 76 non comporti invece un ampliamento anche alla contrattazione nazionale (anche se probabilmente si tratta di interventi più confacenti al livello aziendale).

¹ Art. 5. (Distribuzione degli utili)

1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

² L'articolo prevede una copertura importante: 49 milioni di euro per il 2025 e in 800.000 euro per il 2026.

³ Per il triennio 2025-2027 si applica l'aliquota del 5% in sostituzione delle aliquote ordinarie Irpef e per addizionali.



Pur avendo una buona impostazione, il testo presenta una criticità relativa agli importi deliberati e/o corrisposti prima dell'entrata in vigore della norma (10 giugno 2025).

L'articolo 5 prevede che le nuove disposizioni valgano "per l'anno 2025". Ciò potrebbe far pensare che si possa applicare anche a distribuzioni di utili deliberate prima dell'entrata in vigore della legge.

Se così non fosse la norma avrebbe scarso peso considerato che ha valore soltanto per il 2025 e le società svolgono le assemblee in questo periodo.

I ristorni

In questo contesto si inserisce una riflessione sui ristorni.

La Legge di bilancio 2016 non menziona esplicitamente i ristorni che sono stati "recuperati"

da una circolare dell'Agenzia delle entrate (n. 28/2016⁴) che a sua volta si rifaceva ad atti precedenti.

Anche la risposta dell'Agenzia a interpello (n. 284/2023⁵) ribadisce la detassabilità dei ristorni in relazione all'intero provvedimento (commi da 182 a 190). Nel dare indicazioni operative, si chiarisce che i ristorni sono considerati *partecipazione agli utili d'impresa*.

Il quadro regolatorio si chiude con l'articolo 14 della legge 76 dove si prevede che *le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili*.

Non dovrebbero quindi esserci controindicazione ad aumentare il tetto di detassabilità anche per i ristorni.

Anche in questo caso si pone la questione della data di corresponsione degli importi.

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA

L'articolo 1 del DL n. 84 del 17-6-2025 (Gu n. 138 del 17-6-2025) contiene una significativa modifica alla norma in materia di tracciabilità delle spese di trasferta introdotta dalla Legge di bilancio 2025.

Probabilmente rendendosi conto della problematicità dell'adempimento, il Governo ha deci-

so di limitare le norme sulla tracciabilità per i rimborsi per spese di trasferta a quelle svolte in Italia.

Ricapitoliamo la questione.

La Legge di bilancio 2025 ha aggiunto un periodo all'articolo 51 comma 5¹ del Tuir (indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti) stabilendo che i rimborsi delle spese di trasferta non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali soltanto se i pagamenti delle stesse spese sono stati eseguiti con sistemi tracciabili.

⁴ Si ritiene che, come per il passato (cfr. circolare 3/E del 2011, paragrafo 3.1.), possono essere ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 182 della legge n.208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto. La peculiarità dell'istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del Decreto.

⁵ Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, nella misura in cui i ristorni in oggetto siano conformi alle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016 e a condizione che la distri-

buzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

¹ I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



La tracciabilità è data dal bonifico bancario o postale (sistema oggettivamente improbabile per pagare qualsiasi prestazione mentre si è “in movimento”).

In alternativa si possono utilizzare carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (articolo 23 Dlgs 241/1997).

Il DI 84 limita ora l'obbligo alle spese indicate sopra *sostenute nel territorio dello Stato*.

La modifica è retroattiva in quanto si applica (articolo 1 comma 3) *alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*.

Ricordiamo che queste disposizioni riguardano anche i **percettori di redditi assimilati a quelli**

di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del Tuir.

La stessa disposizione è stata estesa ai percettori di redditi di lavoro autonomo modificando l'articolo 54 del Tuir.

Il comma 2 prevede la non concorrenza al reddito delle spese dal professionista per l'esecuzione dell'incarico, peraltro senza prevede esplicitamente la tracciabilità, ma soltanto l'analiticità delle spese.

A scanso di equivoci, viene ora inserito il comma 2bis che prevede la tracciabilità per le spese di viaggio sostenute nel territorio dello Stato². Anche in questo caso la modifica si applica alle spese sostenute nel 2025.

Citiamo soltanto che lo stesso articolo 1 contiene ulteriori modifiche relativa allo stesso tema per altre tipologie di reddito.

BONUS GIOVANI **Ulteriori condizione** **di accesso**

Col messaggio n. 1935 del 18-6-2025 l'Inps ha comunicato che, a seguito dell'intervento della Commissione europea, è stato aggiunto un requisito per accedere al bonus giovani applicabile su tutto il territorio nazionale (articolo 22 comma 1 del DL 60/2024).

L'ulteriore condizione è che l'assunzione incentivata comporti l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

La modifica opera per le assunzioni effettua-

te dall'1-7-2025 e allinea il bonus giovani con quello “donne” previsto dall'articolo 23 dello stesso decreto e per il bonus giovani assunti in area ZES di cui all'articolo 22 comma 3 del DL 60/2024.

Il messaggio precisa che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell'esonero “Giovani” è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000: “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.

² 2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione

del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



L'Istituto dovrà fornire le istruzioni che dovrebbero ricalcare quello per il bonus donne che, ad ogni buon conto, riportiamo di seguito. Per l'esonero donne è richiesto che l'assunzione comporti un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

È specificata la consueta regola di computo per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo

parziale (il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT:

Dichiarazione di accessibilità digitale

di GIANANGELO MONCHIERI

Che cos'è l'European Accessibility Act?

L'European Accessibility Act (EAA) è una direttiva europea (Direttiva (UE) 2019/882) che dal 28 giugno 2025 introduce requisiti obbligatori di accessibilità digitale per una serie di prodotti e servizi in tutta l'UE. L'obiettivo è eliminare le barriere digitali nel mercato interno, garantendo che persone con disabilità e anziani possano accedere più facilmente a beni e servizi di uso quotidiano. La normativa copre una vasta gamma di ambiti, tra cui siti web e applica-

zioni mobile, servizi bancari online, terminali self-service (come bancomat e biglietterie automatiche), e in particolare servizi di e-commerce. Ciò significa che anche le cooperative che gestiscono siti di vendita online o piattaforme digitali rientranti nei servizi coperti dovranno adeguarsi alle nuove regole, allo scopo di offrire esperienze digitali accessibili a tutti gli utenti. Questo l'indice della circolare che ripercorreremo riportandone ampi stralci in quanto ci sembra un testo lineare e chiaro.

Obbligo di pubblicare la dichiarazione di accessibilità

Una delle prescrizioni chiave dell'European Accessibility Act è l'obbligo di redigere e pubblicare una "Dichiarazione di accessibilità" relativa ai propri siti web, app e servizi digitali. Questo documento, da pubblicare entro il 28 giugno 2025, descrive il livello di conformità del sito o applicazione ai requisiti di accessibilità e fornisce informazioni su eventuali contenuti non pienamente accessibili. In altre parole, la dichiarazione è una sorta di attestazione pubblica dello stato di accessibilità del servizio digitale, in cui l'organizzazione dichiara quanto il proprio sito/app è conforme agli standard internazionali e cosa si sta facendo per migliorarlo.



In Italia, la Legge Stanca e i relativi decreti attuativi recepiscono questo obbligo: sia le Pubbliche Amministrazioni sia le aziende private (cooperative incluse) – ad eccezione delle microimprese – devono redigere e aggiornare periodicamente la Dichiarazione di Accessibilità. Tale dichiarazione va pubblicata sul sito web dell'ente o impresa, in una sezione ben visibile (spesso nel *footer* del sito web o nella pagina di presentazione dell'app sugli store digitali). Secondo la prassi italiana, la dichiarazione va inoltre *trasmessa attraverso il portale AgID* entro una certa scadenza ogni anno (tradizionalmente il 23 settembre, allineandosi con la normativa per i siti pubblici). L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), designata come Autorità di vigilanza sul rispetto della normativa, è incaricata di verificare la conformità delle dichiarazioni pubblicate.

È importante sottolineare che la dichiarazione di accessibilità non è facoltativa, ma un preciso adempimento legale. Chi non la pubblica (o pubblica informazioni non veritiere sullo stato di accessibilità) rischia sanzioni. L'Accessibility Act infatti prevede che gli Stati membri applichino penalità "effettive, proporzionate e dissuasive" in caso di inadempienza. La normativa italiana stabilisce sanzioni che, a seconda dei casi, possono arrivare fino al 5% del fatturato dell'azienda o a multe di decine di migliaia di euro in caso di mancato rispetto degli obblighi di accessibilità. Oltre al rischio di sanzioni, una mancata conformità potrebbe esporre l'organizzazione anche a ricorsi da parte di utenti discriminati. Pubblicare entro fine giugno una dichiarazione accurata e aggiornata è dunque fondamentale, sia per rispettare la legge sia per dimostrare trasparenza e impegno sul fronte dell'inclusività.

Risorse ufficiali per redigere la dichiarazione

Per aiutare le organizzazioni a preparare correttamente la dichiarazione di accessibilità, sono disponibili risorse e linee guida ufficiali sia a livello europeo che nazionale. In partico-

lare, l'Allegato V della direttiva EAA fornisce il modello di riferimento per i contenuti che la dichiarazione deve includere. Su questa base, ogni Stato membro può fornire indicazioni specifiche: in Italia, l'AgID ha predisposto (in bozza, tramite una consultazione pubblica) delle Linee Guida per l'accessibilità dei servizi digitali, che comprendono istruzioni sulla compilazione della dichiarazione in conformità al D.Lgs. 82/2022 (decreto che recepisce l'EAA).

Tra le fonti ufficiali a cui le cooperative possono riferirsi per redigere la propria dichiarazione ricordiamo:

- Il testo della Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), disponibile su EUR-Lex, utile per comprendere il contesto normativo europeo e gli obblighi generali.
- Le Linee Guida AgID: sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale esiste una sezione dedicata all'Accessibilità che include sia le linee guida per le PA (già in vigore) sia quelle per i privati in via di definizione. In particolare, AgID fornisce un fac-simile di Dichiarazione di Accessibilità e un portale dove compilare e inviare la dichiarazione. Le cooperative dovrebbero monitorare le comunicazioni di AgID per eventuali aggiornamenti o template ufficiali definitivi.
- Standard tecnici (WCAG e EN 301549): La dichiarazione dovrà riferirsi agli standard utilizzati. Le linee guida internazionali WCAG 2.1 di livello AA sono il riferimento per l'accessibilità di contenuti web e applicazioni, come richiamato anche dalla norma europea EN 301 549:2022. È utile quindi consultare la documentazione WCAG (disponibile anche in italiano sul sito del W3C) per capire i criteri di successo da rispettare.

In pratica, la dichiarazione di accessibilità deve includere una serie di informazioni obbligatorie: ad esempio il livello di conformità raggiunto (A, AA o AAA) rispetto alle WCAG, un elenco delle eventuali parti non accessibili con motivazione, le alternative fornite per i contenuti non accessibili, le modalità di contatto per segnalare problemi (meccanismo di feedback),



e un riferimento al meccanismo di attuazione (cioè come l'utente può far valere i propri diritti, in Italia tipicamente attraverso il Difensore civico per il digitale). Tutte queste voci sono previste dal modello europeo e dalle indicazioni AgID. La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana (nel nostro Paese) e pubblicata in un formato accessibile (ad esempio una pagina web conforme essa stessa ai requisiti, eventualmente disponibile anche in formato alternativo su richiesta).

Nota: molte organizzazioni hanno già iniziato a preparare la dichiarazione utilizzando modelli forniti da enti specializzati. Ad esempio, alcuni toolkit online (come quello messo a disposizione dal progetto europeo AccessibleEU) forniscono checklist e template utili. Tuttavia è sempre consigliabile verificare che il formato adottato rispetti le richieste formali dell'Allegato V della direttiva e le eventuali aggiunte specifiche richieste dall'AgID per l'Italia.

Come mettersi in regola: i passi da seguire

Per le cooperative che gestiscono siti di e-commerce o piattaforme digitali, ecco alcuni passi fondamentali da compiere per assicurare la conformità entro la scadenza:

- 1.** Verificare l'ambito di applicazione: innanzitutto accertatevi che i vostri servizi ricadano tra quelli coperti dall'EAA. È molto probabile se gestite un sito di commercio elettronico, un'app di servizi bancari, di trasporto, contenuti digitali (e-book) o altri servizi elencati nella normativa. Se sì, proseguite con gli step successivi senza indugio, considerando che il 28 giugno 2025 è alle porte.
- 2.** Valutare l'accessibilità attuale del sito/app: conducete un audit approfondito dell'accessibilità del vostro sito web e delle eventuali app mobile. Questa analisi dovrebbe essere svolta seguendo le WCAG 2.1 livello AA, cioè verificando i circa 50

criteri di successo previsti da tale standard (armonizzato nella norma europea EN 301 549). In questa fase è utile avvalersi di strumenti di testing automatici e manuali, nonché del coinvolgimento di utenti con disabilità per ottenere riscontri reali. Al termine della valutazione saprete quali elementi del vostro sito risultano non "percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti" – i quattro principi fondamentali dell'accessibilità – e quindi dovrete intervenire.

3. Pianificare e implementare le correzioni: sulla base dei risultati dell'audit, predisponete un piano di adeguamento. Potrebbe trattarsi di apportare modifiche al codice HTML/CSS/JavaScript per migliorare la compatibilità con i lettori di schermo, fornire testi alternativi per immagini, garantire che tutte le funzionalità siano accessibili da tastiera, rivedere i colori per un contrasto sufficiente, ecc. In molti casi sarà opportuno fare un aggiornamento della piattaforma e-commerce o del CMS utilizzato, installando plugin o funzionalità orientati all'accessibilità. L'obiettivo è raggiungere almeno il livello "AA" di conformità alle WCAG 2.1, che è lo standard minimo richiesto dalla legge. Durante questa fase, potete consultare le guide ufficiali (ad esempio quelle messe a disposizione da AccessibleEU o dalla Commissione Europea) che spiegano come soddisfare i vari requisiti tecnici. È importante anche formare il personale tecnico e i content editor sulle buone pratiche di accessibilità, affinché l'attenzione all'inclusione diventi parte integrante dei processi di aggiornamento del sito.

4. Redigere la Dichiarazione di Accessibilità: una volta apportati (o almeno avviati) gli adeguamenti, procedete a compilare la dichiarazione. Come visto, questo documento deve riportare in sintesi lo stato di conformità del vostro sito o servizio. Indicate il livello di conformità raggiunto (se ad esempio tutte le funzionalità essenziali sono conformi ai criteri AA delle WCAG), le eventuali parti non pienamente accessibili (descrivendole in modo chiaro) e il mo-



tivo per cui non lo sono (ad es. “contenuti di terze parti non sotto il nostro controllo” oppure “disproporzionato onere nel modificare X entro la scadenza”). Elencate inoltre le alternative accessibili disponibili per quei contenuti (ad esempio, se un documento PDF non accessibile è presente, potete offrire lo stesso contenuto in HTML accessibile). Nella dichiarazione vanno anche fornite le informazioni di contatto (email o form) per permettere agli utenti di segnalare problemi di accessibilità o richiedere informazioni in formati alternativi. Infine, aggiungete riferimenti alla normativa applicabile (ad esempio citando il D.Lgs. 82/2022 e la Legge 4/2004) e alla struttura (AgID) deputata alla vigilanza, come indicato nel modello ufficiale. Se possibile, fate revisionare la dichiarazione da un esperto o confrontatela con esempi già pubblicati da altri enti, così da assicurarvi che sia completa e conforme.

5. Pubblicare la dichiarazione entro il 28 giugno 2025: assicuratevi di pubblicare la dichiarazione di accessibilità sul vostro sito web entro la scadenza (idealmente con qualche giorno di anticipo). Il link alla dichiarazione dovrebbe essere ben visibile – ad esempio nel footer con la dicitura “Dichiarazione di Accessibilità” – e facilmente raggiungibile da ogni pagina. Per le applicazioni mobili, la dichiarazione va resa disponibile sul sito oppure all’interno dell’app stessa o sullo store dove l’app è distribuita. Contestualmente, attivate il meccanismo di feedback descritto nella dichiarazione: ad esempio, verificate che l’indirizzo email di contatto indicato sia funzionante e che vi sia un processo interno per gestire le segnalazioni utenti in tempi ragionevoli. Inoltre, secondo le regole italiane vigenti, dovrete inoltrare la dichiarazione tramite il portale messo a disposizione da AgID (come già fanno le PA) e mantenerla aggiornata nel tempo.

6. Mantenere e aggiornare nel tempo: l’accessibilità non è un adempimento “una tantum”, ma un impegno continuo. Dopo

giugno 2025, sarà necessario aggiornare la dichiarazione di accessibilità almeno una volta all’anno (in Italia, entro il 23 settembre di ogni anno, come da indicazioni AgID) o comunque ogni volta che vi siano modifiche sostanziali al sito/app che impattino sul livello di accessibilità dichiarato. Assicuratevi di riesaminare periodicamente il sito: nuove funzionalità o nuovi contenuti dovranno rispettare gli standard. Implementate procedure interne affinché ogni aggiornamento del sito venga fatto tenendo conto dell’accessibilità (ad esempio, scegliendo componenti compatibili, testando le modifiche con utenti reali, ecc.). Integrare l’accessibilità nella governance digitale della cooperativa vi aiuterà non solo a rimanere conformi alla legge, ma anche a offrire un servizio migliore a tutti gli utenti.

L’importanza di rendere i contenuti digitali accessibili

Adeguarsi all’European Accessibility Act non è solo una questione di conformità normativa, ma rappresenta un passo fondamentale verso un servizio digitale inclusivo e di qualità. In Europa si contano oltre 80 milioni di persone con disabilità e una popolazione anziana in crescita: rendere siti e piattaforme accessibili significa permettere a queste persone di partecipare pienamente alla vita economica e sociale, senza barriere digitali. Come sottolineato dalla Commissione Europea, grazie a queste norme avremo “più prodotti e servizi accessibili sul mercato, a prezzi competitivi, e meno barriere nell’accesso al trasporto, all’istruzione e al lavoro” per le persone con disabilità e gli anziani. In altri termini, un web accessibile promuove la pari opportunità e combatte forme di esclusione che oggi, nell’era digitale, non sono più accettabili.

Per le cooperative, che per natura hanno spesso una vocazione sociale e orientata al bene comune, investire nell’accessibilità è coerente con i propri valori. Un sito e-commerce accessibile raggiunge un pubblico più ampio (includendo le persone con disabilità, ma anche tanti altri



utenti che beneficiano di interfacce più usabili, ad esempio da dispositivi mobile o in condizioni difficili), migliorando la soddisfazione degli utenti e la propria reputazione. Inoltre, molti accorgimenti di accessibilità – come una struttura chiara delle pagine, testi ben organizzati, descrizioni per le immagini – migliorano la user experience generale e possono avere effetti positivi sul posizionamento nei motori di ricerca e sulle performance del sito.

Infine, rispettare la normativa significa anche evitare sanzioni e rischi legali, proteggendo la cooperativa da potenziali multe e contenziosi. Ma soprattutto, significa contribuire a una cultura digitale più inclusiva. Garantire a chiunque – a prescindere dalle abilità fisiche o cognitive – la possibilità di navigare e acquistare online in autonomia è segno di civiltà e innovazione sociale. Le cooperative, in quanto attori attenti

al territorio e alle comunità, possono farsi capofila di questo cambiamento positivo, dimostrando con i fatti l'importanza di un'economia davvero accessibile a tutti.

In sintesi, l'appuntamento del 28 giugno 2025 rappresenta non solo una scadenza normativa da rispettare (con la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità e l'adeguamento dei propri servizi digitali), ma anche un'opportunità per elevare il livello del proprio servizio. Adeguarsi alla normativa consentirà alle cooperative interessate di mettersi in regola ed essere protagoniste di un futuro digitale più inclusivo, trasparente e competitivo. E dopo il 28 giugno, l'impegno dovrà proseguire: l'accessibilità è un percorso continuo di miglioramento, dal quale tutti – organizzazioni e utenti – traggono beneficio.

FORMAZIONE

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025

Verso una sicurezza solida

Il 24 maggio 2025, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 119, è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR, che sostituisce e armonizza completamente i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016 in materia di formazione sulla salute e sicurezza

sul lavoro. L'obiettivo è garantire uniformità, qualità ed efficacia dei percorsi formativi rivolti a tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, datori di lavoro, coordinatori nei cantieri, addetti ad attrezzature, incluso chi opera in ambienti confinati.

Le principali novità normative

- **Formazione obbligatoria per i datori di lavoro:** è la prima volta che tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso di almeno 16 ore, con modulo aggiuntivo per chi gestisce RSPP. Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
- **Preposti:** il corso iniziale aumenta da 8 a 12 ore, diventa obbligatorio il refresh ogni 2 anni (prima ogni 5), con verifica dell'efficacia.
- **Dirigenti:** riduzione della durata base a 12 ore, con modulo addizionale di 6 ore per il settore edile; aggiornamento ogni 5 anni.
- **Lavoratori:** confermata la struttura modu-



lare (4 ore di formazione generale + da 4 a 12 ore di formazione specifica in funzione del rischio), con verifiche finali obbligatorie e monitoraggio di efficacia.

- Attrezzature e ambienti confinati: nuovi corsi obbligatori – carri-ponte, macchine agricole, caricatori materiali – con formazione teorico-pratica e aggiornamenti quinquennali; intervento su spazi confinati con corso di almeno 12 ore.
- Requisiti organizzativi: massimo 30 partecipanti per corso, presenza minima del 90 %, prove di verifica e fascicolo da conservare 10 anni
- Formatori qualificati, accreditati e con esperienza specialistica
- È previsto un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 23 o 24 maggio 2026) per adeguarsi, mentre l'adempimento delle nuove norme per i datori di lavoro ha un termine esteso a 24 mesi.

Le principali novità normative

L'Accordo segna una rivoluzione normativa che richiede:

- La revisione dei piani formativi aziendali, già a partire da preposti e lavoratori.
- L'introduzione dei corsi obbligatori per datori di lavoro e RSPP.
- L'organizzazione di corsi specialistici su macchinari e ambienti confinati, anche avvalendosi di nuove tecnologie (esercitazioni pratiche, realtà aumentata).
- L'adozione di modalità di controllo periodiche del valore formativo, con coinvolgimento attivo delle figure aziendali.

Per le cooperative di Confcooperative Brescia, il nuovo quadro rappresenta una sfida – ma anche un'opportunità per riaffermare l'impegno su salute, sicurezza e qualità dei servizi, oltre a rafforzare la propria organizzazione interna e gestionale.

L'offerta formativa e consulenziale di Consorzio Koinon e Sedoc Servizi Srl

Per supportare efficacemente le imprese socie nel compito di adeguarsi, Consorzio Koinon e Sedoc Servizi Srl propongono un pacchetto integrato di formazione, consulenza e supporto gestionale:

1. Analisi e mappatura iniziale

- Verifica della formazione pregressa rispetto ai nuovi standard.
- Individuazione delle figure in scadenza o non conformi.

2. Corsi obbligatori e di aggiornamento

- Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, dirigenti e preposti, lavoratori
- Primo Soccorso Aziendale (D.M. 388/2003)
- Utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)
- Antincendio (D.M. 2 settembre 2021)
- Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

3. Modalità di erogazione

- Formazione aziendale o interaziendale in presenza e in videoconferenza sincrona.
- Piattaforma e-learning normata per aggiornamenti accessibili, mantenendo conformità normativa.

4. Verifica & monitoraggio

- Test di apprendimento finale e valutazione dell'efficacia entro 6–12 mesi.
- Supporto nella redazione e conservazione del fascicolo formativo.

5. Consulenza normativa e gestione

- Assistenza continua per aggiornamenti, audit interni, stesura DVR e gestione RSPP.



- Servizio HACCP per la sicurezza alimentare e gestione del rischio Legionella

6. Consulenze specialistiche: Modello Organizzativo 231/01, il Controllo di Gestione, l'Analisi Organizzativa, la Compliance Normativa (Privacy, Trasparenza) e gli Adeguati Assetti Organizzativi, unitamente ai Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001), Certificazione Parità di Genere, Supporto Whistleblowing, Rendicontazione di Sostenibilità, Supporto per Adeguamento NIS2, GED - Gestione Elettronica Documentale.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce standard più rigorosi e una cultura proattiva della formazione e della prevenzione. Il periodo transitorio concede tempo, ma la posta in

gioco – maggiore sicurezza, adempimento normativo, immagine dell'impresa – è alta. Grazie all'offerta integrata di Consorzio Koinon e Sedoc Servizi Srl, le cooperative di Confcooperative Brescia possono fronteggiare efficacemente le nuove sfide, trasformandole in opportunità di crescita, tutela delle persone e migliore organizzazione aziendale. La sicurezza è un investimento concreto.

Contatti

Per Consorzio Koinon:

Stefania Romano
sromano@confcooperative.brescia.it
030.3742305

Per SEDOC Servizi:

Gianangelo Monchieri
gmonchieri@confcooperative.brescia.it
030.3742221.

ENERGIA

NUOVE REGOLE PER LE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER CLIENTI DOMESTICI

In base a quanto stabilito dalla delibera ARERA 315/2024/R/COM l'Autorità prosegue nell'approvazione delle delibere che attuano le previ-

sioni del dl bollette (decreto-legge 19/2025) a favore dei consumatori.

Dal 1° luglio maggiore trasparenza e confrontabilità delle offerte luce e gas rivolte ai clienti domestici grazie all'introduzione di nuovi obblighi di informazione in capo ai venditori, sia nei documenti contrattuali sia sui siti internet.

Il provvedimento dispone l'integrazione della deliberazione di avvio 192/2024/R/com ai fini di interventi di aggiornamento ed efficientamento della regolazione precontrattuale e contrattuale di cui al Codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale e primi interventi urgenti per l'attuazione all'art. 5 comma 1 del DL 19/25 in materia di trasparenza e confrontabilità delle offerte nei mercati retail.

Le regole si applicano dal 1° luglio 2025 a tutte le offerte di energia elettrica e di gas natura-



le rivolte ai clienti domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data.

Le principali novità introdotte dalla delibera riguardano:

Frontespizio unificato: una prima pagina standardizzata per tutti i fornitori. Il Frontespizio dovrà ricomprendere le seguenti informazioni-chiave: a) i dati identificativi del cliente finale; b) il servizio di riferimento, indicando il vettore energetico (gas o energia elettrica) e una di queste diciture: “mercato libero”, “servizio di maggior tutela/tutela della vulnerabilità”, “servizio a tutele gradualità”; c) i dati identificativi del punto; d) i dati relativi alla fatturazione e al pagamento; e) l'importo totale della bolletta riferito al periodo oggetto di fatturazione; f) le informazioni relative ai recapiti per il servizio guasti elettrici o per il servizio di pronto intervento gas; g) i recapiti per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni; h) l'informazione relativa al consumo annuo aggiornato; i) la data di scadenza delle condizioni economiche applicate nell'offerta per i clienti sul mercato libero; j) la data di scadenza del bonus sociale, se applicabile; k) lo spazio informativo per il venditore.

Scontrino dell'energia con box dedicato all'offerta: le principali voci incluse saranno: spesa per la materia energia, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, oneri generali di sistema, Imposte: lo scontrino energetico presenterà una tabella che dettaglia gli importi in base alle diverse quote distinguendo tra gli importi fatturati in base alle quantità di energia consumate e quelli fatturati indipendentemente dai livelli di consumo. L'impostazione “quantità x prezzo” applicata alla quota per consumi e alla quota fissa (e per il settore elettrico, alla quota potenza) definisce l'esposizione degli importi come segue: a) la “quota per consumi”, cioè la quantità di energia elettrica/gas naturale fatturata, espressa in kWh o in Smc rispettivamente per l'energia elettrica e per il gas naturale, moltiplicata per la sommatoria dei corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc; b) la “quota fissa”, cioè la “quantità” fatturata (i.e.

numero mesi) moltiplicata per la sommatoria dei corrispettivi espressi in €/mese; c) per il solo settore elettrico, la “quota potenza”, cioè, la quantità di potenza fatturata (kW), moltiplicata per la sommatoria dei corrispettivi in “quota potenza”, espressi in €/kW; Lo scontrino, altresì, dà evidenza distinta degli eventuali importi relativi a ricalcoli, delle altre partite (che possono comprendere servizi accessori, o indennizzi o contributi di connessione o altro) e, per i soli clienti che ne hanno titolo, del bonus sociale, nonché al canone di abbonamento alla televisione per uso privato laddove applicabile, e, infine, gli importi dovuti a titolo di imposte in base alla normativa fiscale. Lo “scontrino dell'energia” troverà collocazione nella seconda pagina della bolletta, insieme al box dedicato all'offerta, che contiene tutti gli elementi che consentono al cliente di ricostruire, partendo dall'offerta sottoscritta, come questa è caratterizzata ed è stata applicata all'acquisto nel periodo di fatturazione a cui si riferisce la bolletta (tra cui, ad esempio, totale di spesa dovuto per l'offerta, caratteristiche dell'offerta sottoscritta, e per le offerte a prezzo variabile l'indice di riferimento, la periodicità di aggiornamento dell'indice, e i relativi valori assunti nel periodo di riferimento).

Elementi essenziali: la sezione deve riportare: a) i dati relativi alle letture e ai consumi e a eventuali ricalcoli; b) le informazioni storiche relative ai consumi; c) le modalità di pagamento e della eventuale rateizzazione d) le informazioni sugli strumenti di tutela del consumatore; e) le modalità per reperire gli ulteriori strumenti in tema di trasparenza; f) le caratteristiche tecniche della fornitura; g) altre informazioni (es. aggiornamenti dei corrispettivi, informazioni relative all'Energia immessa negativa, informazioni sul mix energetico di fonti,); h) lo Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità; i) le informazioni sulle Imposte e sugli Oneri Generali di Sistema. Le informazioni riportate sopra da indicare negli “Elementi essenziali” sono già previste nella regolazione della Bolletta 2.0, a meno delle seguenti innovazioni: l'introduzione dell'obbligatorietà del QR code per il reperimento degli Elementi di dettaglio quando



il recapito della bolletta è in modalità diversa dal formato dematerializzato; l'estensione del periodo di riferimento dell'informazione relativa al dettaglio dei consumi storici (da 12 a 15 mesi); le informazioni su agevolazioni relative a eventi calamitosi ove applicate.

Elementi di dettaglio: riportano le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati, comprese le informazioni relative alla normativa fiscale, con l'indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati, attualmente previste. Energia immessa negativa: è previsto un riquadro in cui i venditori diano informazione delle modalità con cui hanno quantificato l'energia prelevata netta, dando evidenza, ai fini della determinazione dell'energia prelevata netta da fatturare, dell'energia immessa negativa, con riferimento ai soli clienti finali interessati.

Glossario e Portale Offerte: ARERA pubblicherà un glossario vincolante che uniformerà

le definizioni delle principali voci presenti in bolletta. Il Portale Offerte verrà aggiornato per riflettere tali definizioni, garantendo coerenza tra informazione commerciale e documentazione di fatturazione.

Si stabilisce infine che i venditori siano tenuti a pubblicare sui propri siti internet, per ciascuna delle offerte in corso di validità in essi presenti e rivolte ai clienti finali domestici: il relativo codice offerta come da deliberazione 135/2022/R/com.; la relativa documentazione contrattuale comprendente almeno la sezione delle condizioni economiche e la scheda sintetica, assicurando che tale pubblicazione avvenga all'interno della medesima pagina dedicata all'offerta, dandovi adeguata evidenza rispetto alle altre informazioni fornite e garantendo un chiaro e facile accesso agli utenti. Delibera ARERA 156/2025/R/com del 08 aprile 2025 consultabile sul sito www.arera.it.

(Fonte ARERA)



UNA DOMANDA A...



CONSEGUENZE PER LE COOPERATIVE SOCIALI DEL NUOVO REGIME FISCALE PER ETS E IMPRESE SOCIALI

Abbiamo appreso del “via libera” da parte degli organi comunitari alla disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore. Vorremmo avere qualche chiarimento sulle possibili ricadute sulla nostra cooperativa sociale.



RISPOSTA di MAURIZIO MAGNAVINI

Come correttamente osservato, nel mese di marzo del 2025 la Commissione Europea – DG Concorrenza, ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una comunicazione nella quale ha confermato la sostanziale compatibilità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, di alcune delle norme introdotte dal nostro legislatore nell'anno 2017, in riferimento alle imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) ed agli enti del terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Si tratta in particolare delle disposizioni inerenti alcuni aspetti particolari in ordine alla fiscalità diretta di tali enti (per un approfondimento sul tema si veda l'articolo pubblicato in altra parte del notiziario – n.d.r.).

Va innanzitutto notato come il documento della Commissione, come riportato esplicitamente nella sua parte finale, non costituisce una posizione definitiva della Commissione stessa, ma soltanto una valutazione preliminare da parte dei servizi della DG Concorrenza, basata sulle informazioni a disposizione. Va ulteriormente notato come il parere della Commissione abbia riguardato solo alcune delle misure sottoposte dalle autorità nazionali alla sua valutazione: evidenzia il documento, in questo senso, come le disposizioni mirate a fornire ad imprese sociali ed ETS un accesso agevolato al capitale di rischio ed al capitale di debito meritino ulteriori approfondimenti e valutazioni.

In conseguenza della “Comfort-letter” ricevuta dalla Commissione Europea, il legislatore nazionale, forse affrettando un poco i tempi, attraverso una modifica operata ai decreti sopra citati, ha previsto l'avvio delle misure fiscali per imprese sociali ed Ets a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (artt. 8 e 14 del D.L. 84/2025).

In conseguenza di tale intervento, sono state valutate le prime ricadute sulle cooperative sociali che, si ricorda, sono ex lege considerate imprese sociali ed enti del terzo settore.



Si pone in evidenza, in primo luogo, il contenuto dell'art. 88 del D.Lgs. 117/2017, che, tra l'altro, sottopone al regime "de minimis" le agevolazioni disposte dalle regioni in materia di Irap, questione di assoluto rilievo nel nostro territorio, a fronte dell'esenzione disposta dalla Regione Lombardia a vantaggio delle cooperative sociali; le stesse saranno dunque chiamate a rapportare l'entità del beneficio connesso alla citata esenzione con la capienza disponibile, in ragione delle soglie massime ammesse dalle disposizioni di riferimento.

Altra questione di rilievo riguarda l'ambito Iva. Per quanto previsto dall'art. 89, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 117/2017, il regime di esenzione disposto per le prestazioni di ricovero e cura, per le attività educative, didattiche, socio-sanitarie ed assistenziali, riguarderà solamente gli enti del terzo settore di natura non commerciale (e non, come in precedenza, il più vasto comparto delle Onlus). Ricordando come tali attività, se rese dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati, rimangano assoggettate ad Iva ad aliquota 5%, la novità normativa è destinata ad impattare sulle prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi, che dal regime di esenzione tenderanno a migrare verso l'applicazione dell'Iva ad aliquota ordinaria.

L'entrata in vigore delle disposizioni in ordine alla fiscalità degli enti del terzo settore, come disposta dal citato D.L. 84/2025, comporta anche l'abrogazione, tra gli altri, dell'art. 16 del D.Lgs. 460/97 (decreto Onlus), che esentava le cooperative sociali dall'applicazione della ritenuta del 4% sui contributi percepiti dagli enti pubblici. Tenuto conto che nelle disposizioni introdotte non pare sia stata prevista analoga agevolazione in favore di imprese sociali ed enti del terzo settore, è verosimile ritenere che, a decorrere dal 2026, tutti i contributi percepiti dalle cooperative sociali debbano scontare la citata ritenuta.

Tra gli aspetti positivi, va considerato il disposto dell'art. 18, comma 7, del D.Lgs. 112/2017, che esonera le imprese sociali, e conseguentemente le cooperative sociali, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); a decorrere dal periodo d'imposta 2026, sarà possibile quindi omettere la compilazione della speciale modulistica, che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi delle cooperative.

Da ultimo, va ribadito come non siano destinati a subire alcuna variazione i principi alla base della determinazione delle imposte dirette a carico delle cooperative sociali (e quindi le connesse misure agevolative), le cui disposizioni, in via gerarchica, continuano a prevalere rispetto a quelle ora introdotte per imprese sociali ed ETS. Nessuna variazione, inoltre, va registrata rispetto alle modalità di predisposizione ed al contenuto dei documenti che costituiscono il fascicolo di bilancio da predisporre annualmente: continuano infatti ad applicarsi le consuete disposizioni del codice civile (ed annessi

principi contabili), non avendo alcuna rilevanza, per le cooperative sociali, le disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine agli schemi di bilancio degli enti del terzo settore.

PER LA CRESCITA IN COOPERATIVA

Due realtà del **sistema Confcooperative Brescia**, il **Consorzio KOINON società cooperativa** e **SEDOC Servizi S.r.l.**, offrono servizi specializzati aggiuntivi nell'ambito della formazione e della consulenza in materia di compliance aziendale.

KOINON propone nuovi **percorsi formativi** per rispondere alle specifiche esigenze delle imprese e del personale nei seguenti ambiti:

- Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, dirigenti e preposti, lavoratori e aggiornamenti periodici
- Primo Soccorso Aziendale (D.M. 388/2003)
- Utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)
- Antincendio (D.M. 2 settembre 2021)
- Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Sono previste sia proposte a catalogo, sia soluzioni personalizzate con differenti modalità di erogazione: in presenza, in aula virtuale e in e-learning. La docenza è affidata a formatori esperti, professionisti qualificati con una solida esperienza nel settore della sicurezza e della formazione.

SEDOC, oltre alla consolidata expertise in aree strategiche come il Modello Organizzativo 231/01, il Controllo di Gestione, l'Analisi Organizzativa, la Compliance Normativa (Privacy, Trasparenza) e gli Adeguati Assetti Organizzativi, unitamente ai Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001),

propone **nuovi servizi** per affrontare le sfide emergenti del panorama aziendale:

- Certificazione Parità di Genere
- Supporto Whistleblowing
- Rendicontazione di Sostenibilità
- Supporto per Adeguamento NIS2
- GED - Gestione Elettronica Documentale
- Consulenza ed Assistenza in Materia di Sicurezza sul Lavoro: incarichi di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) attraverso propri tecnici designati.
- Servizio HACCP per la sicurezza alimentare e gestione del rischio Legionella.

Scegliere KOINON e SEDOC è garanzia di:

- affidabilità e competenza: entrambe le società vantano una solida esperienza e un profondo know-how nei rispettivi ambiti di intervento;
- soluzioni integrate: la sinergia tra KOINON e SEDOC permette di affrontare le esigenze della vostra azienda in modo complessivo e coordinato;
- serietà e professionalità, fondate sull'appartenenza al sistema Confcooperative;
- supporto personalizzato: focalizzato sulla comprensione delle specifiche esigenze del cliente per offrire soluzioni su misura.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SUI SERVIZI OFFERTI:**

www.Koinon.coop

www.brescia.confcooperative.it



I 7 PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

1 ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA

Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e che ne accettano le responsabilità derivanti dall'appartenenza, senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche o religiose.

2 CONTROLLO DEMOCRATICO ESERCITATO DAI SOCI

Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai propri soci, i quali partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all'assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado i soci hanno uguale diritto di voto (una testa, un voto); le cooperative di altro grado sono anch'esse organizzate in maniera democratica.

3 PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, di proprietà comune della cooperativa.

I soci percepiscono, generalmente, una remunerazione limitata sul capitale sottoscritto quale condizione per la loro adesione. Essi destinano gli utili ad alcuni o a tutti i seguenti scopi: sviluppo della propria cooperativa, possibilmente attraverso la costituzione di riserve di cui almeno una parte dovrebbero essere indivisibili; erogazione di benefici ai soci in proporzione all'attività intrattenuta con la cooperativa; sostegno di altre attività approvate dalla compagnia sociale.

4 AUTONOMIA E INDIPENDENZA

Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai propri soci.

La sottoscrizione di accordi con altre organizzazioni (inclusi i governi), o la ricerca di capitali da fonti esterne deve essere fatta in maniera da garantire il controllo democratico da parte dei soci e salvaguardando l'indipendenza della cooperativa stessa.

5 EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le cooperative danno ai loro soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti e al personale dipendente l'educazione e la formazione necessarie affinché essi siano in grado di contribuire in maniera efficace allo sviluppo della cooperativa. Le cooperative devono tener informata l'opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli opinionisti, sulla natura e i vantaggi della cooperazione.

6 COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE

Per dare un servizio migliore ai propri soci e per rafforzare il movimento cooperativo, le cooperative collaborano tra di loro attraverso strutture locali, regionali, nazionali e internazionali.

7 IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITÀ

Le cooperative contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso le politiche approvate dai propri soci.



CONF COOPERATIVE

Brescia

Il partner per il Vostro successo



Il Gruppo SDC, nato dalla fusione tra due imprese familiari Sareni Spa e Dal Corso Srl, opera nel commercio al dettaglio, nella distribuzione di prodotti alimentari, dolciari e di consumo ai punti vendita. Oggi, fanno capo al gruppo tre società che lavorano in sinergia: **SDC Trade**, **SDC Market sweet e convenience** e **SDC Express logistic partner**.

SDC Trade guarda all'espansione della propria attività sia sul piano geografico, coprendo tutto il Nord Italia, sia su quello commerciale. L'acquisizione di una nuova struttura consente al gruppo di espandersi in Emilia Romagna e di sviluppare nuove competenze legate ai consumi di impulso tipici del canale bar e out of home.

A livello logistico, ai depositi di Brescia e Padova nel 2013 si aggiunge la piattaforma distributiva di Castello d'Argile, in provincia di Bologna, che permette di mantenere un efficace presidio del territorio e l'eccellenza nel servizio di consegna.

La presentazione dei prodotti al cliente è effettuata tramite catalogo digitale che permette di mostrare gli assortimenti ideali a seconda della tipologia di punto vendita. La raccolta degli ordini viene gestita dagli agenti tramite tablet e dai clienti attraverso l'area riservata del sito. L'Azienda è dotata di reparto grafico e fotografico per la realizzazione di cataloghi e materiali promozionali.

I clienti si affidano con regolarità e soddisfazione al Gruppo SDC: panifici, alimentari di vicinato, supermercati, bar, tabaccherie, pasticcerie, circoli, stazioni di servizio, anno dopo anno, confermano la fiducia verso chi li aiuta concretamente a incrementare il proprio volume d'affari.

SDC è un punto di riferimento che offre ai negozi al dettaglio un grande valore aggiunto in termini di servizio, marketing e visione di mercato.



#scuolainvista

Il futuro attraverso gli occhi della cooperazione

di **ROBERTO SALVO**

Partiamo dalla domanda sorta spontanea quando ci è stato proposto il progetto che vede al centro le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, comunemente detta “scuola media”, classi che il prossimo anno sceglieranno la scuola superiore: che cosa c’entra l’impresa?

E qui sta l’intuizione dell’Istituto Comprensivo di Passirano: incontrare le famiglie presso le scuole dell’ambito 9 (Sebino Franciacorta) per “spiegare quali opportunità offrono i differenti settori lavorativi in relazione al percorso di crescita e di istruzione”, confrontandosi “con vari professionisti che aiuteranno ad aprirsi a nuove opportunità, a percorsi che non conoscono e a immaginare futuri diversi”.

L’IC di Passirano ha così coinvolto le principali associazioni di categoria (Coldiretti, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative e Confindustria) per organizzare il 16 e il 17 maggio scorsi 10 appuntamenti in cui si sono alternati 27 testimoni del mondo del lavoro di fronte ad un totale di circa 1.300 persone tra genitori e alunne/i iscritti.

I relatori dovevano porre in evidenza le soft skill che caratterizzano e hanno caratterizzato la propria crescita umana e professionale, agganciandosi agli argomenti sviluppati dal corpo insegnante durante l’anno scolastico legati “alla conoscenza delle proprie abilità sociali, del proprio modo di imparare, della capacità di affrontare gli imprevisti e risolvere i problemi”.



Le cooperative hanno risposto: “CI SIAMO!” intervenendo a Chiari sul tema Architettura e Territorio (Luca Canesi, Coopconsulting), a Palazzolo sull’Oglio sull’area Servizi alla Persona (Lidia Muratori, Franciacorta scs), Paratico per Sanità e Salute (Samuele Turra, Axia scs, e Marco Belloni, CEF), Corte Franca per un focus su Ambiente e Aziende Agricole (Francesco

Massetti, Cantina Sociale Girolamo Conforti) e a Ospitaletto per l’ambito Commercio e Gastronomia (Gianmario Portesani, Alborea scs).

Che cosa c'entra l'impresa? Se ci sono competenze curiosità serietà lavoro creatività flessibilità soddisfazioni l'impresa centra eccome. La cooperativa di più.



L'occupazione nell'ambito dell'Unione Europea e in Italia

Nonostante le incertezze continua a crescere

di **MASSIMO OLIVARI**

Un'analisi approfondita dei dati sull'occupazione - contestualizzata in termini comparativi nell'area dell'Ue e in Italia - viene fornita da un rapporto dello Studio Labores di Cesare Damiano e Bruno Anastasia, basato su fonti Eurostat, Istat, Inps.

I DATI EUROSTAT: OCCUPAZIONE E TASSI DI OCCUPAZIONE ANCORA IN CRESCITA NEL 2024

Nel 2024, nonostante le sfide geopolitiche, le incertezze legate alle innovazioni tecnologiche, alla transizione digitale e ai cambiamenti climatici, l'occupazione in Europa continua a crescere, superando i livelli pre-pandemia. Nell'UE a 27 paesi, gli occupati hanno superato i 207 milioni, con un aumento di circa 9 milioni rispetto al 2019, anche grazie all'Italia, che ha registrato circa un milione di nuovi occupati.

Francia e Spagna hanno mostrato trend simili, con incrementi rispettivamente di 1,5 e 2 milioni.

Dal 2009 al 2024, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è aumentato in molti paesi, riducendo le disparità storiche. L'Italia si attesta al 62%, migliorando rispetto al passato ma confermandosi ancora sotto la media europea, corrispondente al 70%. Un risultato molto inferiore a quello della Germania, 77,4%, e della Francia, 69%, ma anche della Spagna che supera il 66%. Resta ferma al 19,7% l'occupazione per i giovani tra i 15 e 24 anni, dato particolarmente critico, se paragonato alla Germania che, per questa fascia di età, supera il 51%.

Tra il 2019 e il 2024, l'Italia, partendo da tassi di occupazione notevolmente più sfavorevoli, ha registrato il miglioramento tra i paesi considerati, con un aumento del 3,2% nel tasso di occupazione complessivo.

GLI OCCUPATI IN ITALIA SECONDO I DATI ISTAT

I dati mensili Istat, basati sulla Rilevazione continua sulle forze di lavoro, mostrano che l'occupazione in Italia continua a crescere nel 2024 e all'inizio del 2025, nonostante le previsioni pessimistiche e gli indicatori economici sfavorevoli. A gennaio 2025, gli occupati tra 15 e 89 anni superano i 24 milioni, con un aumento superiore al 5% rispetto al 2020, trainato principalmente dai dipendenti a tempo indeterminato (+10,4%) e da un incremento complessivo di oltre un milione di occupati rispetto a quattro anni prima. La ripresa post-pandemica, iniziata nel 2021, ha portato a livelli di occupazione superiori a quelli pre-Covid, raggiungendo i 24,2 milioni a gennaio 2025. Il tasso di occupazione, che nel 2013 era sceso sotto il 55%, è risalito fino al 62,8%. La femminilizzazione dell'occupazione si è stabilizzata intorno al 42-42,5%, con una lieve flessione durante la pandemia e una risalita nel 2024. La quota di lavoro indipendente, che nel passato rappresentava circa il 28%, si è ridotta sotto il 22% nel 2021, ma ha ripreso a crescere leggermente, attestandosi attorno al 21%. Per quanto riguarda il lavoro a termine, nel 2013 rappresentava circa il 13,5%, salendo al 17% nel 2018-2019, ma poi è diminuito al 14% negli ultimi mesi, con circa 2,6 milioni di lavoratori a termine. Questa riduzione si spiega con la

preferenza delle imprese per i rapporti stabili per ridurre i costi di turnover e fidelizzare i dipendenti, in un contesto di domanda di lavoro ancora forte e offerte di stabilità crescente.

TERZIARIZZAZIONE, PART-TIME, STRANIERI, POSTI VACANTI

I dati Istat degli ultimi anni evidenziano diverse tendenze occupazionali. L'incidenza dei lavoratori stranieri sull'occupazione totale è leggermente aumentata, passando dal 10% al 10,7% nel 2024, con oltre 2,5 milioni di lavoratori stranieri, anche considerando alcune variabilità connesse al lavoro stagionale. Il settore industriale ha subito un forte ridimensionamento negli ultimi vent'anni, passando da oltre il 30% a circa il 26%, con un modesto recupero post-pandemia. Gli occupati nell'industria sono attorno ai 4,8 milioni, mentre le costruzioni si attestano tra 1,5 e 1,6 milioni. Per quanto riguarda il lavoro part-time, come noto, vi è un'incidenza molto differenziata tra uomini e donne: interessa circa una donna su tre, contro uno su 12/13 tra gli uomini. Infine, i posti vacanti nelle imprese industriali e dei servizi oscillano tra il 2% e il 2,5%, pari a circa 400.000 posti, riflettendo le criticità del mismatch nel mercato del lavoro legate a fattori demografici, economici e culturali.



Tasso di occupazione e occupati
(in 000) in Italia, gennaio 2013 -
gennaio 2025

Fonte: elaborazione su ISTAT, Rilevazione
forze di lavoro

Gli addetti delle cooperative in Italia

Un quadro di sintesi

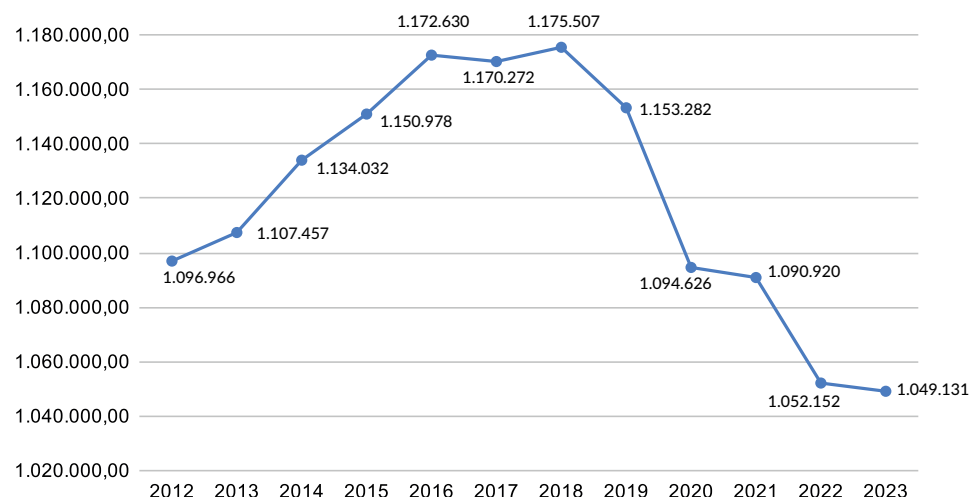
di **MASSIMO OLIVARI**

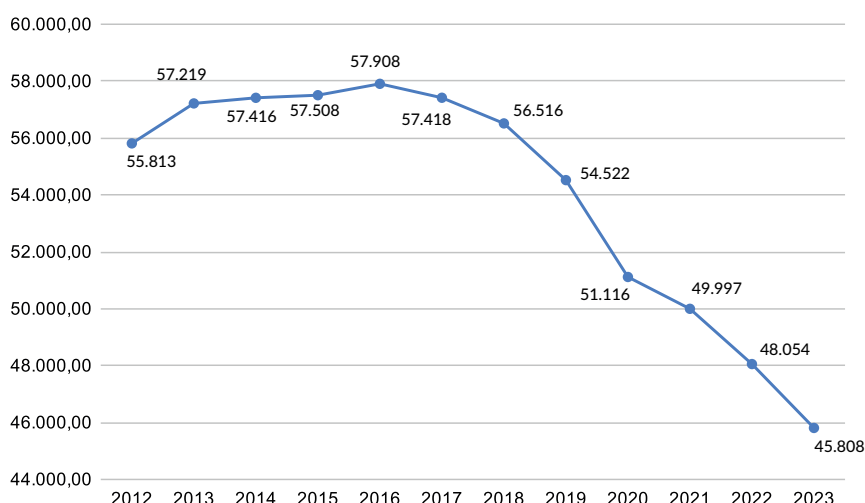
Il rapporto sulla demografia della cooperazione del Centro Studi & Ricerche di Confcooperative, basato sui dati Istat 2012 - 2023, evidenzia una diminuzione del numero di cooperative attive e degli addetti nelle cooperative, nel quadro più ampio di una crescita del totale delle imprese e degli addetti in Italia.

La quota di addetti nelle cooperative, rappresentativa in sostanza del peso della cooperazione in Italia, è

scesa dal 6,6% nel 2012 al 5,6% nel 2023. Le cooperative sociali hanno visto un aumento di 150.629 addetti, ma le cooperative non sociali ne hanno persi 198.464. Le azioni contro la falsa cooperazione hanno infatti portato a una riduzione di cooperative attive, soprattutto nei settori trasporto, logistica, pulizie e multiservice. Nel 2023 gli addetti nelle cooperative sociali superano quelli nelle cooperative non sociali, con una crescita del loro peso dal 30,7% nel 2012 al 46,5% nel 2023.

Il numero di addetti nelle cooperative attive (2012-2023) - valori assoluti -
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT/ Registro Asia, estrazione 23/04/2025





Il numero delle cooperative attive (2012-2023) - valori assoluti -

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT/ Registro Asia, estrazione 23/04/2025

GLI ADDETTI E LE COOPERATIVE ATTIVE NELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI

Nel 2023, come nel 2022, si conferma la diminuzione di addetti e cooperative attive in Italia. Dal 2012 al 2023, gli addetti nelle cooperative sono calati del 4,4% (- 47.835), mentre le cooperative attive sono diminuite del 17,9% (-10.005). Dopo una crescita fino al 2016, dal 2017 si registra una forte riduzione, con un calo del 20,9% delle cooperative e un deterioramento degli addetti dal 2018 al 2023.

GLI ADDETTI E IL TOTALE DELLE IMPRESE ATTIVE NELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI

Nel 2023 si conferma la crescita di addetti (+11,5%) e imprese (+6,2%) nei settori dell'industria, commercio e servizi. Dal 2012 al 2023, gli addetti sono aumentati di 1.922.211 unità, mentre le imprese di 273.301. Dopo una diminuzione tra 2012 e 2014, dal 2015 al 2023 si registra una crescita significativa, con una ripresa nel 2016 e un'accelerazione negli ultimi anni.

GLI ADDETTI E LE COOPERATIVE SOCIALI ATTIVE NELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI (2012-2023)

Tra il 2012 e il 2023, le cooperative sociali hanno visto un aumento degli addetti del 44,7%, con 150.629 unità in più, mentre il numero di cooperative attive è cresciuto del 5,8%. Dal 2012 al 2018, le cooperative sono aumentate, ma dal 2019 al 2023 si è registrato un calo di 1.082 cooperative rispetto al 2018.

GLI ADDETTI E LE COOPERATIVE NON SOCIALI ATTIVE NELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI

Per quanto riguarda le cooperative non sociali, nel 2023 gli addetti sono scesi di 18.472 unità rispetto all'anno precedente (-3,2% sul 2022). Nel complesso, nel periodo 2012-2023 gli addetti hanno registrato un calo pari al -26,1%. Gli addetti ammontavano, infatti, a 759.841 unità nel 2012, mentre nel 2023 sono scesi a 561.377 unità. Tra il 2012 e il 2023 anche il numero delle cooperative non sociali

attive registra un calo significativo, pari al -25,4%, con 10.776 cooperative non sociali in meno nel 2023 rispetto al 2012.

I COMPARTI CON LA MAGGIORE EROSIONE DI ADDETTI NELLE COOPERATIVE ATTIVE NELL'INDUSTRIA, COMMERCIO

Ci sono alcuni comparti dell'industria, del commercio e dei servizi che hanno registrato, nel periodo 2012-2023, una significativa erosione di addetti occupati in cooperativa. In particolare, nel trasporto e logistica si contano 60.145 addetti in meno; nel credito e assicurazioni si registra un decremento pari a -53.538 unità; nelle pulizie e multiservice si osserva una diminuzione pari a -49.956 unità; nelle attività di servizi alla persona il calo

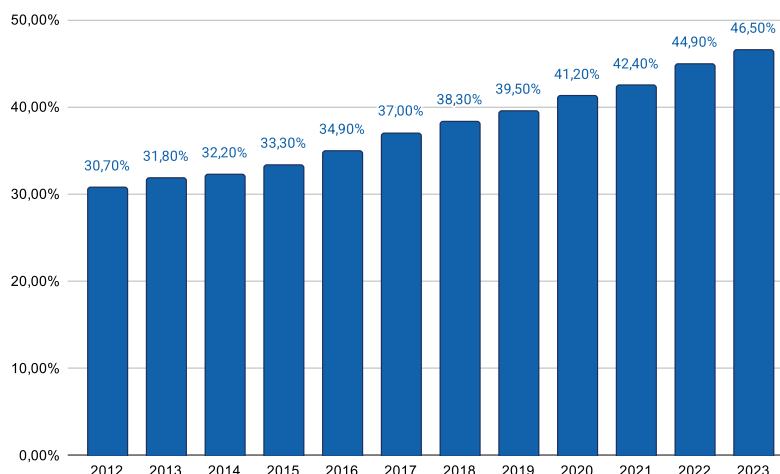
è di -10.822 unità; nel commercio e distribuzione la diminuzione è stata pari a -9.438 unità.

I COMPARTI CON LA MAGGIORE CRESCITA DI ADDETTI NELLE COOPERATIVE ATTIVE NELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI

Tra i primi cinque comparti che nel periodo 2012-2023 evidenziano la crescita più consistente del numero di addetti in cooperativa: i servizi socio sanitari, con un aumento di 122.309 addetti; nell'istruzione e formazione, con un aumento pari a 7.586 unità; nell'agroindustria, con una crescita di 5.547 unità; nella ristorazione con un aumento di 4.329 unità; infine, nel comparto dei rifiuti, ambiente ed energia, l'aumento degli addetti in cooperativa è stato pari a 3.807 unità.

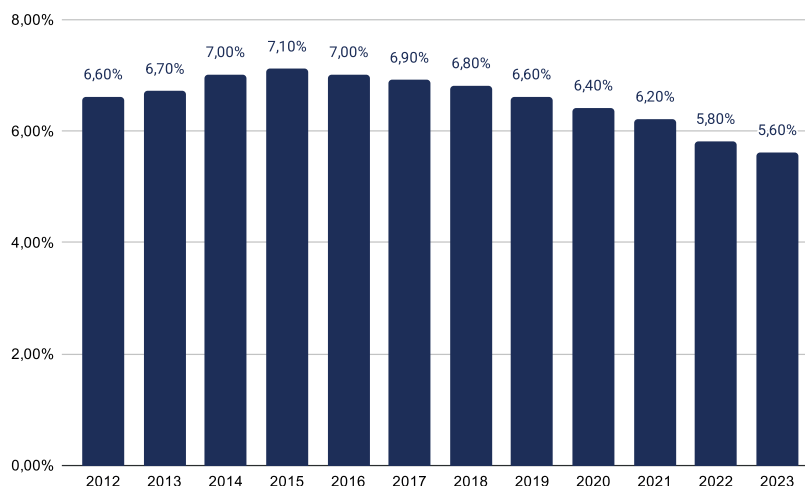
Il peso degli addetti nella cooperazione sociale sul totale degli addetti nella cooperazione in Italia (2012-2023) -% -

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT/ Registro Asia, estrazione 23/04/2025



Il peso degli addetti nella cooperazione (sociale e non sociale) sul totale degli addetti nelle imprese in Italia (2012-2023) -% -

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT/ Registro Asia, estrazione 23/04/2025



Alborea

La Persona al Centro



Alborea è una cooperativa sociale in grado di offrire un servizio di eccellenza in ambito ristorativo.

Alborea opera nel settore della ristorazione, combinando alta **professionalità e vocazione sociale**. Punta all'eccellenza rispondendo alle esigenze dei clienti e valorizzando le attitudini delle persone, con un approccio basato su **competenza e inclusione**.



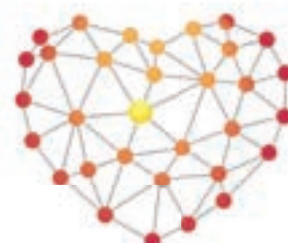
Alborea ha scelto di **lavorare insieme al territorio credendo fortemente in un progetto sociale** con ricadute valoriali per la collettività, la Cooperativa racconta di molti nomi, tante storie che si sono intrecciate nel cuore di Alborea che include ristorazione, cucina e integrazione.

“ **CONSULENZA PER LA RISTORAZIONE**

“ **CATERING E BANQUETING**

“ **RISTORAZIONE COLLETTIVA**

Offriamo consulenza per la ristorazione, catering e banqueting con **soluzioni personalizzate** e ristorazione collettiva per aziende e strutture, **garantendo qualità e professionalità in ogni servizio**.



La nostra filosofia

Alborea è il simbolo di un nuovo inizio, di nuove possibilità. Una filosofia che mette **al centro la persona e la sua crescita**. La soddisfazione del cliente è il risultato di un percorso di miglioramento di ogni professionalità coinvolta.

Ricerca, impegno, know how e professionalità consentono al team di Alborea di offrire un servizio su misura, risultato di un percorso che nasce, sia da una competenza nel settore della ristorazione, sia da un approccio al lavoro che perfeziona i talenti di ognuno portando il valore aggiunto più importante: **quello umano**.

Alborea è Cascina Parco Gallo!

Alborea con la Cascina Parco Gallo è diventata un punto di riferimento per la comunità, coniugando **professionalità e inclusione** per offrire un'esperienza che esalta gusto e cultura.

Un luogo d'incontro dove ristorazione, cultura e comunità si fondono.

Scopri di più
sul nostro sito :
www.alborea.net





La storia cooperativa di Prandaglio

di MARCELLO ZANE

La piccola località di Prandaglio, oggi frazione di Villanuova sul Clisi ma sino al 1926 comune autonomo, vanta una intensa attività cooperativistica.

LA CASSA RURALE

La Cassa Rurale di Prandaglio, nasce nel 1901 grazie all'iniziativa del parroco don Tommaso Quarantini. Dieci soci si riuniscono con la volontà d'istituire un ufficio che possa agevolare la concessione di piccoli crediti: sono 3 contadini, 5 possidenti, 1 operaio e don Tommaso.

Don Quarantini forse era stato direttamente contattato, od aveva certamente letto gli appelli che nel 1893 il Comitato Diocesano di Brescia dell'Opera dei Congressi aveva lanciato al clero ed ai cattolici bresciani, nell'opera di sensibilizzazione per la creazione di Casse rurali. E quasi sicuramente aveva partecipato al congresso che si era tenuto a Brescia, presso il palazzo del Vescovado, il giorno 21 marzo 1895, presenti alcuni sacerdoti che illustrarono la propria esperienza nel mondo delle Casse rurali.

La Cassa Rurale di Prandaglio, che nell'anno 1904 registra ben 54 soci - praticamente tutti i capi famiglia - e nell'anno 1906 si stabilizza a 43 soci, si ispira chiaramente al modello elaborato dal tedesco Friedric Raiffeisen,

assai noto nella regione trentina, in linea con il chiaro confessionalismo, nell'esortazione "che lo spirito sincero della fede cristiana, lo spirito dell'intima carità del cuore verso Dio e verso il prossimo informi le nostre Casse Rurali e l'intero loro organamento a bene delle future generazioni".

Disporre di un istituto bancario era una necessità fortemente avvertita per diversi motivi: favorire alle campagne i mezzi finanziari adatti al rafforzamento della piccola proprietà contadina cercando di sanare nel contempo la secolare piaga dell'usura, contrastare il credito laico e disporre di adeguati strumenti per sostenere le istituzioni cattoliche. Una funzione in passato svolta a Prandaglio dalle due Confraternite e dal Monte di pietà, ma che ora risultava superato. E dati gli scarsi e limitati redditi dei prandalgiesi non era possibile, e forse nemmeno immaginabile, il ricorso all'autofinanziamento, così come non si poteva far affidamento, a causa dell'estrema frammentazione e la poca appetibilità degli investimenti agricoli, su un afflusso diretto del risparmio locale. In secondo luogo, gli istituti di credito ordinari non si prestavano a concedere affidamenti e crediti agevolati, e le piccole imprese contadine a conduzione familiare non potevano offrire quelle garanzie reali che anche una modesta apertura di credito richiedeva.

La piccola dimensione, le amicizie e le inimicizie che vi pulsavano, il basso livello d'istruzione e di preparazione necessarie, rendono però l'avvio della Cassa Rurale di Prandaglio più difficoltoso del previsto. Diventava soprattutto chiaro un aspetto forse inizialmente trascurato: in nessun modo essere soci della Casa Rurale presupponeva la immediata possibilità ed il diritto di ricevere un prestito. Anche se vi erano fondi disponibili, anche se si era in presenza di tutti i requisiti richiesti per entrare a far parte della schiera dei soci, sia di carattere morale che materiale, tutto ciò non dava alcuna certezza di ottenere il prestito richiesto e le valutazioni del Consiglio di amministrazione spesso soffriranno di una visione non chiara in merito alla solvibilità o alla economicità dell'operazione o, ancor peggio, di chiare valutazioni personali verso questo o quel richiedente.

Per don Quarantini la visione era però ancora più alta: finanziare le altre opere parrocchiali e civili, ad iniziare dalla Cantina Sociale.

GLI ANNI DELLO SVILUPPO

Il parroco Quarantini appare davvero l'anima vivificante la comunità locale pure in ambito civile ed economico. Nell'anno 1902 è lui che, unitamente a Giovanni Maria Cocca e Pietro Cocca, inizia, ancora in forma volontaristica e senza istituire una vera cooperativa, ad unire le forze per razionalizzare la produzione ed il commercio del vino locale. In paese quell'anno gli ettari coltivati a vite sono meno di 77, ma la resa è buona e la qualità migliorabile. Soprattutto - e sono queste le parole degli stessi fondatori, *"L'uva prodotta è abbastanza buona, ma la mancanza di cantine, l'assoluta deficienza di vasi vinari, le difficili comunicazioni con i paesi limitrofi, la mancanza quindi del traffico, del commercio, han fatto sì che fino a pochi anni fa il prodotto vino è sempre stato scadente, o fatto ritenere per tale, ed invendibile. Quando il vino di Prandaglio, in annate deficienti, era ovunque ricercato, ecco che lo spettro del mediatore perseguitava costantemente i poveri villici, i quali stretti dall'assoluto bisogno, vendevano ai denigratori del paese, a prezzi irrisori, vendevano perché non potevano sfuggirne"*.

Così il parroco condivide coi suoi compaesani le difficoltà imposte dalle leggi economiche e

si fa, come con la Cassa Rurale, paladino di un'azione sociale volta a migliorare le opzioni lavorative e a ricercare gli itinerari di una maggiore dignità del lavoro, sempre inteso dalla fatica e dalla necessità ma troppo spesso vittima di slealtà e concorrenze.

La Cassa Rurale è strumento che è ormai presente in decine di altre comunità (una presenza massiccia, con la proliferazione di casse rurali e banche cooperative che registra nel bresciano, fra il 1890 e il 1901, la nascita di ben 60 istituti oltre a quello prandagliese): una Cantina sociale è altra cosa, e in provincia ne esistono solamente un paio. E infatti, ricordano le cronache, *"sul principio quasi se ne rise e questi tre uomini sfidando tutti gli ostacoli che loro si paravano innanzi, cominciarono l'opera di redenzione, si direbbe quasi, dei loro compaesani"*.

Una sorta di "società di fatto" fra i tre, con don Quarantini che non cessa di prendere informazioni in città e sul Garda per cercare di capire quale poteva essere la strada migliore da intraprendere, sia nella filiera della produzione che nella forma societaria. La prima campagna enologica si svolge nel 1902: sono presi in affitto quattro locali ad uso cantina, il bottame è quello dei due soci. La comunità è però attenta e partecipa: *"Il fitto delle cantine, sia perché amici degli interessati e proprietari, sia perché si cominciò ad incoraggiare l'opera, certo si è che fu pagato per una solamente"*. Si lavorano così 171 quintali di uva, si vende il vino fra le 15 e le 21 lire ad ettolitro, si chiude il bilancio con una perdita di 6,41 lire.

Ma nessuno, a Prandaglio, si scoraggia e, anzi, la partecipazione aumenta.

Nel settembre del 1903 altri coltivatori decidono di conferire le proprie uve, una volta mature, alla società, convinti dal parroco dell'utilità della cantina. Per questo è il momento di investire, *"nella speranza che molti avrebbero portato la loro uva"*: così si procede alla creazione di un nuovo ed unico locale, sede delle lavorazioni e dello stoccaggio, *"sia perché si sarebbe risparmiata la manodopera, sia perché le operazioni sarebbero state più facili a compiersi"*.

Inutile dire che il parroco non ci pensa due volte ad impiegare anche somme di denaro ed offerte, e molto altro ancora, per raggiungere lo scopo.



Così viene ricordato quell'anno di impegno straordinario: *"Fu allora che il rev. don Quarantini, pregato dagli altri, mise a disposizione dei locali della prebenda che ampliati, e puliti, si adattarono benissimo a farne una cantina che, se non era grande, era certo comoda. Fu costruita all'interno una vasca per acqua onde aver questa a portata di mano per la pulizia dei vasi vinari, ed inoltre furono acquistati dalla ditta Garetto Luigi di Milano 3 botti ovali della complessiva capacità di ett. 213 e pagate l. 8,25 ad ettolitro. Le suddette tre botti furono collocate nel locale nuovo, insieme con una pompa "Vidal" acquistata ancora, e completa nei suoi accessori, gomme, spine, pezzi di ricambio."*

LA CANTINA AGRICOLA SOCIALE

Il guadagno deve coprire gli investimenti, ma un duplice ed insperato risultato alza il morale e solletica l'orgoglio dei soci e di tutti i prandagliesi: alcune damigiane prendono la via della Svizzera, probabilmente grazie ai buoni auspici di qualche emigrante (il vino, si sottolineava, *"pur essendo ai primordi, incontrò abbastanza il gusto dei consumatori"*), e la Cantina - *"sebbene incerta e titubante e piegando il capo solo al volere di molti amici"* - è presente con un proprio stand alla Esposizione di Brescia che lo stesso anno si tiene in Castello, inaugurata il 29 di maggio dal Re d'Italia Vit-

torio Emanuele II. I prandagliesi, oltre a vedere il Re da vicino e toccare con mano la modernità del primo tram elettrico inaugurato per l'occasione, si vedono assegnare ben due medaglie di bronzo, una dell'organizzazione ed una del Ministero dell'Agricoltura, per i traguardi così rapidamente raggiunti.

Contemporaneamente sono aperti tre spacci di vendita: a Tormini, a Pederghano di Villa di Erbusco (paese natio di don Tommaso) ed il terzo a Brescia (quest'ultimo chiuso dopo pochi mesi).

La "Cantina agricola sociale di Prandaglio" - questo il nome esatto - con sei soci iniziali, si costituisce in società anonima cooperativa il giorno 29 agosto 1905, per rogito del notaio Giacomo Frera di Toscolano. Ed accade anche quanto sperato: quanti intendono conferire le uve divengono anche soci della Cantina e *"neanche a crederci, prima della vendemmia, i soci dopo pochi giorni figuravano già in numero di 25"*. Presidente viene nominato don Tommaso.

a cura di



DOMESTICO LUCE & GAS

con Power Energia



Il nuovo progetto targato Power Energia-E.Co

Da gennaio 2025 anche gli utenti domestici potranno finalmente accedere alla proposta consulenziale di Power Energia.

I VANTAGGI DELLA PROPOSTA

Perché scegliere Power Energia-E.Co?



Tariffe Luce e Gas competitive:

Prezzi variabili più vantaggiosi sul mercato con la possibilità di bloccarli nel momento migliore segnalato dai nostri esperti.



Sconto sulla Quota Fissa

Riduzione di 30 € annui sul costo di commercializzazione della bolletta.



App Intuitiva: My E.CO

Per tenere sotto controllo facilmente spesa energetica, forniture, fatture e andamento dei consumi.



Supporto Qualificato:

Nessun call center, solo personale esperto e qualificato a tua disposizione.



Energia Verde 100% Certificata

Proveniente da fonti rinnovabili certificate.

b.est
COOPERATIVA BRESCIA•EST

CONTATTACI

Per richieste di informazioni o di assistenza puoi contattare Cooperativa Brescia Est:



030 8360710



info@cooperativabresciaest.it



Collegati al sito www.b.est.coop

 **CONFCOOPERATIVE**
Brescia


2025
International Year
of Cooperatives

Quale Intelligenza Arti-Ficiale

di MARCO VINETTI

Intelligenza Artificiale nell'Arte:

Co-creatore e Rivoluzione

L'Intelligenza Artificiale (IA) sta ridefinendo il mondo dell'arte visiva, passando da mero strumento a vero e proprio co-creatore. Questo solleva interrogativi fondamentali su paternità, valore e commercializzazione delle opere.

L'IA irrompe nel Mercato dell'Arte

L'ingresso dell'IA nel settore artistico è stato dirompente. Ne è un esempio "Edmond de Belamy", un'opera generata da un algoritmo GAN del collettivo Obvious, venduta da Christie's per 432.500 dollari nel 2018. Questo evento ha acceso un vivace dibattito sul valore intrinseco di un'opera creata da una macchina.

Un altro caso significativo è quello di Refik Anadol, artista digitale che usa l'IA per creare installazioni immersive vendute come NFT. Le sue opere, come "Machine Hallucinations - Nature Dreams", hanno raggiunto quotazioni elevate, dimostrando l'apertura del pubblico e dei collezionisti verso l'arte generata o assistita dall'IA.

Analogia con il Passato: La Tecnologia nell'Arte

Questa non è la prima volta che una nuova tecnologia sconvolge e arricchisce il panorama artistico. L'introduzione della fotografia nel XIX secolo, inizialmente accolta con scetticismo, liberò la pittura dalla mera rappresentazione, spingendola verso nuove forme come l'Impressionismo e l'Astrattismo. Anche la fotografia stessa, da semplice riproduzione, acquisì una sua dignità artistica.

Allo stesso modo, la stampa a caratteri mobili di Gutenberg nel XV secolo rivoluzionò la diffusione del sapere, rendendo accessibili opere prima riservate a pochi. Incisioni e calcografie, pur essendo riproduzioni, crearono un nuovo mercato per l'arte riproducibile.

Come la fotografia ha sfidato la rappresentazione manuale, così l'IA sfida il concetto di manualità dell'artista. Tuttavia, l'essenza della creatività – la capacità di ideare, esprimere e commuovere – rimane immutata. L'IA è l'ultimo di una serie di strumenti che am-

plificano le possibilità espressive dell'artista, con l'intuizione, la visione e la sensibilità che rimangono il fulcro.

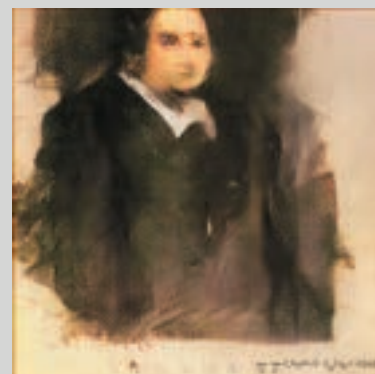
Il Futuro dell'Arte tra Etica e Nuove Frontiere

In futuro, il commercio di opere d'arte generate o assistite dall'IA, soprattutto tramite NFT, è destinato a crescere, creando nuove nicchie di collezionismo e investimento. Potrebbero nascere "Art store AI-native" e piattaforme di curatela che useranno l'IA per scoprire talenti.

Tuttavia, sorgeranno complesse questioni etiche e legali, in particolare sui diritti d'autore e la proprietà intellettuale. Chi deterrà i diritti su un'opera generata dall'IA? L'artista che ha programmato l'algoritmo, l'algoritmo stesso o il committente?

Letterati del XX secolo come Isaac Asimov e Philip K. Dick, insieme a opere cinematografiche come "2001: Odissea nello spazio", hanno già anticipato molte delle sfide etiche e filosofiche legate all'intelligenza artificiale, spingendoci a riflettere sulla natura della coscienza e sulla capacità delle macchine di produrre arte.

L'evoluzione dell'IA nelle arti visive è inarrestabile e sta trasformando il mercato e la percezione stessa dell'arte. L'IA ci invita a riconsiderare il ruolo dell'artista e la definizione di creatività. Il futuro sarà un terreno fertile per nuove sperimentazioni artistiche e dibattiti filosofici urgenti, in un dialogo costante tra l'umano e l'algoritmico. Saremo protagonisti di questa nuova Era, come i nostri avi lo sono stati nelle epoche che ci hanno preceduto, contribuendo alla nostra evoluzione.



a cura di





COMAZOO

cooperativa miglioramento agricolo zootecnico

Cooperativa leader nel settore della mangimistica italiana

È dalla volontà delle persone che nel 1985 è stata costituita Comazoo ed ancora oggi sono le persone, i loro valori e la loro professionalità a fare la differenza.



**OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA**



**PIÙ DI 1200 AZIENDE
AGRICOLE ASSOCIATE**



**2.500.000 QUINTALI
DI MANGIME PRODOTTI
ALL'ANNO**

DA 40 ANNI LA COOPERATIVA CHE NUTRE IL FUTURO DEGLI ANIMALI

La sostenibilità economica, sociale ed ambientale porta al miglioramento della redditività delle aziende, delle condizioni di lavoro degli allevatori, della qualità delle produzioni e del benessere animale.

ADERENTE AI CONSORZI



Via Santellone, 37 Montichiari (BS) | www.comazoo.it

PER CAMBIARE IDEA SULLE BANCHE, CAMBIA BANCA!

**SCEGLI UNA BANCA SANA, SOLIDA,
PRUDENTE, AFFIDABILE, BRESCIANA.**

Abbiamo **NUMERI** e **QUALITÀ**
per essere tra le banche **PIÙ SOLIDE** e **AFFIDABILI** d'Italia.

CET 1 Ratio¹
Indice di solidità
32,18%
MAGGIORE
È QUESTO VALORE
PIÙ LA BANCA È
SOLIDA

La media² delle banche italiane è del 15,9%.

Texas Ratio¹
incidenza deteriorate/patrimonio
12,10%
MINORE
È QUESTO VALORE
PIÙ LA BANCA È
AFFIDABILE

La media delle banche italiane. Dato non disponibile.

NPL Ratio netto¹
crediti deteriorati netti/impieghi netti
0,08%
MINORE
È QUESTO VALORE
PIÙ LA BANCA È
SANA

La media² delle banche italiane è del 1,50%.

COVERAGE Ratio¹
tasso coperture deteriorate
97,24%
MAGGIORE
È QUESTO VALORE
PIÙ LA BANCA È
PRUDENTE

La media² delle banche italiane è del 48,3%.

122 anni di storia ■ 62 filiali ■ 12.000 soci ■ 120 mila clienti ■ 430 dipendenti ■ 424,2 milioni di Patrimonio¹

Nella classifica delle banche **PIÙ SICURE** e **SOLIDE D'ITALIA**,
INVESTI, la rivista finanziaria di Altroconsumo, per il 4° anno consecutivo promuove
la **SOLIDITÀ** della nostra banca, assegnando il **punteggio massimo di 5 STELLE**.

Allo stesso modo **Milano Finanza** nelle ultime edizioni dell'Atlante delle Banche Leader,
riconferma **BCCBRESCIA** ai primi posti tra le banche che rappresentano un'eccellenza regionale.

Nella classifica più recente, su 33 banche lombarde valutate,
siamo PRIMI a Brescia e SECONDI in Lombardia.



BCCBRESCIA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

La banca che **fa** per te.